

Ferdinando Zuccotti

Vivagni. XII

Il problema delle interpolazioni: per una nuova prospettiva critica

Il problema delle interpolazioni: per una nuova prospettiva critica ()*

E poiché discernere ver da falso più non ci è dato e prima e dopo sono a noi ormai confusi
rendi tutti come me ciechi a separar ciò che Ulpian scrisse da quanto poi Tribonian pose

1. «Interpolare», tra fulloni truffaldini e demoni mestatori

Trattando in generale degli interventi giustiniani e nonché postclassici nei testi dei giuristi romani, sovente si richiama preliminarmente il fatto che il verbo *'interpolare'* con i suoi derivati, già presente nel lessico plautino, assuma nel suo nucleo originario (esso infatti potrebbe forse provenire, secondo Alfred Ernout ed Antoine Meillet, dal verbo *'polio'* – e quindi dal durativo di *'polire'*, ossia *'polare'* –, dal senso di «pulire», «rifinire» un oggetto, ma secondo altre spiegazioni etimologiche deriverebbe, nel senso di «rimettere a nuovo», da *'polo'* – greco *'poleo'* –, «volgere», «rivolgere» e anche «curare») appunto il significato di «ripulire» e quindi di «racconciare», «raffazzonare», «rabberciare», e per tal via di far sembrare nuovo ciò che non è tale (Plaut, *Most.* 262 e 274), acquistando per tal verso già *ab antiquo* accezioni traslate e ironiche come quella di «cambiare i connotati» a forza di pugni (Plaut., *Amph.* 317). Si tende invece a sorvolare sul fatto che tale verbo appaia principalmente legato all'attività dei *fullones*, che pulendo e ritingendo stoffe ed abiti vecchi erano sovente condotti a spacciarli per nuovi (Non. Marc., *comp. doct.* I, sv. *'interpolare'* [Lindsay I, p. 49]: *'interpolare est inmittere et interponere et novam formam e vetere fingere ... et est tractum ab arte fullonia, qui poliendo diligenter vetera quaeque quasi in novam speciem mutant'*, citando sotto il primo aspetto Cic., *Verr.* 2.1.158, e sotto il secondo Plaut. *Amph.* 317; cfr. anche Isid., *orig.* 19.22.23), così da creare una situazione di frode (Cic., *ad Quint. frat.* 2.11.3, e Front., *epist. ad Ant. de orat.* 12 [153 Hout]: *'peritia opus est, ut vestem interpolem a sincera discernas'*) di cui infatti si occupano anche i giuristi nel quadro dell'editto degli edili curuli (D. 18.1.45, Marcian. 4 *reg.* – che richiama Labeone, Trebazio, Pomponio e Giuliano – nonché D. 21.1.37, Ulp. 1 *ed. aed. cur.*): in una prospettiva dunque negativa di «finzione» (Cic., *Verr.* 2.1.158) e di «apparenza di nuovo» (Plin., *nat. hist.* 19.2.8.29) nonché di innovazione surrettizia (Varr., *ling. Lat.*

*) Pubblico qui, in una versione per più versi ancora provvisoria, uno scritto destinato a «Legal Roots», II, 2013. Dato il carattere non sistematico di questa nota, da un punto di vista bibliografico è qui sufficiente rinviare al volume, curato da Massimo Miglietta e Gianni Santucci, *Problemi e prospettive della critica testuale*, Trento - Università degli Studi di Trento, 2011, e quindi ai lavori (e così alla letteratura precedente ivi richiamata) di Christian BALDUS (*La critica del testo nella romanistica tedesca a dieci anni dalla morte di Max Kaser*, p. 121 ss.), Giuseppe FALCONE (*L'esordio*

5.1.3 – ‘*multa enim verba li<t>teris commutatis sunt interpolata*’ –, e Plin., *nat. hist.* 13.12.23.75 e 29.1.5.11) potenzialmente truffaldina, anche in riferimento a testi scritti (Amm., *r. gest.* 15.5.12: ‘... *priore textu interpolato longe alia quam dicitur Silvanus, ex libidine consarcinatae falsitatis adscripta*’). Del resto, se talvolta i romanisti appaiono quasi volersi scusare con i filologi, che usano il termine «interpolazione» in un significato più ampio, ricomprendente altresì le alterazioni involontarie del testo, ad esempio da parte del copista, quello che soprattutto si tende a trascurare è come in realtà il più ristretto significato usato ancora oggi dalla critica romanistica corrisponda perfettamente alla evoluzione semantica del termine latino, che, se già in Ammiano Marcellino indicava appunto la «falsificazione» cosciente di uno scritto, assume specificamente come preponderante tale più circoscritto significato con gli scrittori cristiani, e in particolare con Tertulliano, dove anzi ‘*interpolator*’ diviene un preciso attributo dello stesso Satana (*anim.* 3.2: cfr. *adv. Marc.* 5.17.9), che in quanto ‘*aemulus*’ di Dio creatore (*spect.* 2.7 – ‘*multum interest inter corruptelam et integritatem, quia multum est inter institutorem et interpolatorem*’ – e 12: ‘*vis interpolatoris et aemulatoris*’) manipola e falsifica la realtà ai propri fini (*cult. fem.* 1.8.2-3), specie in connessione alle posizioni della filosofia greca che animano gli eretici (*apol.* 47.9 ss. e *praescr.* 7.31: ‘... *sapientiam humanam affectatricem et interpolatricem veritatis*’) e che li conducono, in una sorta di «massacro» delle scritture (*praescr.* 38.9: Marcione ‘... *caedem scripturarum confecit*’) a vere e proprie falsificazioni volontarie dei testi sacri (*praescr.* 38.4-5: ‘*quid de proprio intulimus ut aliquid contrarium ei et in scripturis deprehensum detractatione vel adiectione vel transmutatione remediaremus?*’): per tal verso, anzi, l’attività del diavolo ‘*interpolator*’ si sintetizza esemplarmente (*anim.* 16.7) nella nota parabola del tritico e del loglio (*ev. Matth.* 13.24-30), che nelle prospettive millenaristiche del primo cristianesimo diviene la specifica giustificazione testuale della necessità di separare il bene dal male e quindi i veri cristiani dalla gramigna *superseminata* dall’*inimicus*, ossia dalla eterodossia religiosa destinata appunto alla persecuzione. Ed in effetti Giustiniano stesso sembra rendersi perfettamente conto del pericolo di un simile atteggiamento verso gli interventi operati dai compilatori sui testi classici, tanto che in *Deo auct.* 7 – C.I. 1.17.1.7 –, dopo aver invitato i commissari a mutare in meglio quanto fosse da ritenere imperfetto (*‘hoc etiam nihilo minus observando, ut, si aliquid in veteribus legibus vel constitutionibus, quas*

del commento ulpiano all’editto sui patti [D. 2.14.1 pr.] tra critica testuale e analisi dei percorsi concettuali, p. 81 ss., e *Postilla. A proposito dell’ ‘Appendice’ di Dario Mantovani sul mio contributo*, p. 207 ss.), Fausto GORIA (*Che cosa potevano fare i Compilatori?*, p. 139 ss.), Peter GRÖSCHLER (*‘Actiones in factum’ e ‘actiones utiles’ intorno alla ‘lex Aquilia’*. *Tra metodo interpolazionistico e anti-interpolazionismo*, p. 29 ss.) Renzo LAMBERTINI (*‘Interpolazioni nei Digesta’*. *Dichiarazioni di Giustiniano, esperienze di ricerca*, p. 3 ss.), Dario MANTOVANI (*La critica del testo del Digesto fra passato e futuro*, p. 151 ss., e *Appendice. ‘Ea quae inter eos placuerunt’: sui rischi del riuso dell’interpolazionismo. A proposito dell’emendazione di D. 2.14.1 pr. proposta da Giuseppe Falcone*, p. 173 ss.), Johannes Michael RAINER (*Problemi e prospettive della critica testuale: riflessioni in chiusura della ‘Tavola rotonda’*, p. 201 ss.), Mario TALAMANCA (*La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie [1998]*, p. 217 ss.) e Karl-Heinz ZIEGLER (*Max Kaser e la revisione della critica interpolazionistica nella romanistica di lingua tedesca dopo il 1967*, p. 61 ss.), nonché alla sintesi di Francisco J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, destinata al volume «Interpretare il Digesto. Storia e metodi» (atti del «CEDANT» 2011), ma già *on line* nel sito *internet* della «Revista de Estudios Histórico-Jurídicos» (*Sección Derecho Romano*), XXIII. Sugli aspetti terminologici recati dall’inizio di questa nota, si veda in particolare J. FONTAINE, *Sur un titre de Satan chez Tertullien: Diabolus Interpolator*, in «SMSR.», XXXVIII, 1967, p. 197 ss. (cfr. F. ZUCCOTTI, «*Furor haereticorum*». *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nel tardo impero romano*, Milano-Giuffrè, 1992, p. 84 e 128). Per gli esempi di «antinterpolazionismo» qui proposti, cfr. F. ZUCCOTTI, *Sulla tutela processuale delle servitù cosiddette pretorie*, in «Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico», Milano, 2011, p. 323 nt. 57 e p. 338 nt. 73, e *Della «refectio» del «rivus» e di altre amenità romanistiche (Vivagni III)*, in «RDR.», III, 2003, p. 519 s.; sulle diverse possibilità costruttive delle servitù prediali in una dimensione di lungo periodo, cfr. ID., *Le servitù nel mondo antico: dogmatica romanistica e prospettive storico-comparatistiche*, in «Studi R. Martini», III, Milano, 2009, p. 971 ss., nonché, sui tre passi qui considerati nel § 10, ID., *Sulla tutela processuale*, cit., *passim*, e *Prassi negoziale ed elaborazione giurisprudenziale nella disciplina classica della refectio delle servitù di passaggio*, in «Ricerche F. Gallo», II, Napoli, 1997, p. 617 ss. I riferimenti ad autori recati dal testo, le cui opere non risultano ricavabili dai saggi del ricordato convegno, sono nell’ordine relativi a V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1994, p. 395, E. RABEL, *Zu den sogenannten praetorischen Servituten*, in «Mélanges P.F. Girard», Paris, 1912, II, p. 408 s., R. VILLERS, *Gerard de Beseler: Misères et Grandeurs de l’Hypercritique*, in «Mélanges L. Falletti», Lyon, 1971, p. 545 ss., A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*, Napoli, 1989, p. 168, e F. WIEACKER, *Gerhard von Beseler, in Grunder und Bewahrer: Rechtslehrer der neueren deutschen Privatrechtsgeschichte*, Göttingen, 1959, 216. La «stanza» di Indro MONTANELLI su *Giorgio La Pira e le tre anime di Firenze* fu pubblicata sul «Corriere della Sera» del 12 giugno 1996, p. 37.

antiqui in suis libris posuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformetis et ordini moderato tradatis) egli tenta addirittura di imporre una parvenza di originaria autenticità a tali interventi successivi ordinando di ritenerli veri e ottimi e quasi scritti fin dall'inizio, diffidando chiunque dall'osare, attraverso il confronto con gli antichi testi dei *prudentes*, ritenere 'vittiosa' la stesura contenuta nel Digesto (*'ut hoc videatur esse verum et optimum et quasi ab initio scriptum, quod a vobis electum et ibi positum fuerit, et nemo ex comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat'*), in una artificiosa originarietà della rescrittura vista come la versione più vera e reale che prevarica sulla stessa stesura primigenia del testo (e pur con tutto il rispetto per l'imperatore ed ogni comprensione per la sua titanica e forse inevitabile impresa, di fronte ad una simile impostazione, persino un po' folle nel suo delirio di onnipotenza, che pretende di considerare i testi del Digesto scritti come li avrebbero composti i giuristi qualora fossero stati illuminati come Giustiniano ed i suoi collaboratori, diventando quindi più genuini ed autentici degli stessi scritti originali, a qualcuno potrebbe malinconicamente un po' persino venire in mente la protervia dei generali che, distruggendo a cannonate Dubrovnick, la veneziana Ragusa «perla dell'Adriatico», rassicuravano i giornalisti occidentali promettendo che tanto ci avrebbero pensato loro a ricostruirla «più bella e più antica di prima»).

In ogni caso, se le nozioni di «sottrazione», «aggiunta» e «mutamento» del testo erano quindi già stati messe a fuoco dalla patristica e del resto la loro negatività intrinseca risultava *ab origine* legata nel verbo '*interpolo*' alle truffe dei *fullones* e quindi, in ambito cristiano, all'opera di falsificazione della creazione divina che è specifico strumento di Satana *interpolator*, la romanistica moderna, a lungo dedita precipuamente a separare la genuina messe dei testi classici dalla zizzania degli interventi giustiniani, ora sembra aver rinunciato pressoché del tutto a tale compito, ed anzi giunge sovente a negare in pratica la stessa esistenza delle interpolazioni, quasi in un processo psicologico di rimozione che, verrebbe da dire, ricorda per certi versi quanto diceva Charles Baudelaire a proposito del fatto che la più grande astuzia del diavolo è proprio quella di farci credere di non esistere.

2. Passati eccessi interpolazionistici ed intemperanti abusi del genuinismo odierno

Certamente, oggi nessuno potrebbe negare i cosiddetti eccessi di un interpolazionismo lessicale e per così dire meccanico, così come l'illusione di poter fare riferimento al paradigma di un diritto romano «puro» astrattamente eguale per tutti i *prudentes* e quindi tale da costituire la possibile pietra di paragone di ogni testo sospetto, né del resto sembra più accettabile l'idea di buttare ogni preteso scarto indegno dei giuristi classici in una discarica giustiniana implicitamente concepita come sorta di sentina di ogni nequizia e quindi pattumiera della sanie di qualsivoglia indebita incrostazione dei testi classici. Ma il problema non è questo: per un verso, infatti, è noto come il tramonto dell'interpolazionismo si verifici proprio quando ormai era accettata la possibilità di varie stratificate stesure del testo, altresì postclassiche, in una nuova prospettiva critica che di per sé, nell'alternativa tra tardoantico e bizantino, avrebbe verosimilmente condotto alla necessità di giustificare le interpolazioni riscontrabili nel testo dal punto di vista del diritto ad esse coevo, superando l'originaria attenzione al solo dettato classico dei passi, secondo prospettive che d'altra parte avrebbero con ogni probabilità suggerito altresì una miglior prudenza nell'individuazione degli interventi posteriori sulle opere dei *prudentes*: mentre soprattutto – se il rifiuto di ogni prospettiva interpolazionistica nell'esame dei testi da parte della letteratura più recente ha portato ad un notevole oblio della dottrina precedente, con conseguente abbassamento del livello esegetico di non poche opere di questi ultimi decenni (non sono molti oggi a menzionare in nota gli scritti di studiosi come Silvio Perozzi e Gino Segrè, e anche Pietro Bonfante non se la caverebbe molto bene se lo si dovesse giudicare con l'odierno criterio delle citazioni vantate) – tale fenomeno si è d'altra parte sovente concretizzato in un rifiuto generalizzato degli studi di tale periodo che, pur trovando la sua ragione formale in un ripudio ormai pressoché irriflesso dei metodi interpolazionistici, conduce peraltro ad ignorare qualsiasi scrittore di tale periodo, indipendentemente dal fatto che questo seguisse effettivamente tale metodo o meno (si pensi ad esempio, almeno entro certi limiti, a Salvatore Riccobono, ed in generale analogo destino tocca ormai

anche agli scrittori precedenti il periodo interpolazionista così come a quelli immediatamente successivi), in una sorta di smarrimento della propria storia e delle proprie origini ultime in cui la cosiddetta scienza romanistica sembra ormai sempre più tristemente involversi.

L'ovvia conseguenza di tale smarrimento, come noto, è purtroppo il proliferare di trattazioni ove il diritto romano è affrontato e ricostruito sulla base di letture dei testi giuridici di una irrimediabile superficialità ove ogni approfondimento problematico recato dalla critica del periodo interpolazionista (e sovente anche da quella immediatamente successiva) viene programmaticamente evitato, dimenticando così, il più delle volte, le reali questioni testuali nonché sistematiche che le fonti presentano in se stesse e nel confronto tra loro, in una desolante parafrasi piatta ed anodina che sovente si risolve in una semplice versione italiana del brano, e tende anzi talvolta a trasformarsi, da parafrasi, in una vera e propria parodia del testo in vista di traduzioni spesso affrettate ed imprecise se non senz'altro sbagliate, come osservava Mario Talamanca nella sua nota sulla ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie. L'oltranzismo antinterpolazionista, che nel suo complessato furore genuinista teme come politicamente scorretto il rifiuto di una patente di classicità (o almeno di epiclassicità) a qualsivoglia testo, anche a quelli che, come diceva Vincenzo Arangio-Ruiz nel suo manuale di storia, «*redolent Triboniani* lontano un miglio», si attesta così, quando anche percepisca il problema della effettiva attribuibilità del passo in esame al giurista indicato nell'*inscriptio*, su luoghi comuni e metodologie di sola facciata come, in particolare, l'accorgimento della cosiddetta «genuinità sostanziale» (com'è noto già stigmatizzato nella sua pressapochistica superficialità da Franz Wieacker): giudizio di indole in ultima analisi tendenzialmente acritica e per di più fondato su una empirica visione del diritto classico in termini «sistematici» che corrisponde in sostanza proprio all'«esecrato metodo», tanto rimproverato agli interpolazionisti di una volta, di raffrontare i testi con una idea preconcepita di quanto è da ritenersi quasi a priori come classico o meno; a questo si aggiunge poi, per i casi più gravi, l'ulteriore criterio del salvare un passo invocando un accorciamento del testo per soppressione di una sua parte, specie in riferimento alla pluralità di opinioni richiamate dal giurista classico, metodo in cui tuttavia, persino in presenza di evidenti tracce di interventi riassuntivi, si tiene fideisticamente ferma l'attribuzione dell'opinione espressa nel passo al giurista indicato nell'*inscriptio*, senza troppo tenere presente – notava ancora Mario Talamanca – che tagli e parafrasi possono anche alla fine attribuire a quest'ultimo la soluzione da lui citata come altrui ma preferita dal compilatore se non addirittura – si potrebbe aggiungere – introdurre nel testo un'opinione più o meno diversa da quella originaria ma più consona al diritto coevo a tale revisione.

In effetti, se Giorgio La Pira – raccontava Indro Montanelli –, agli studenti che gli chiedevano come si può arrivare ad una certezza definitiva circa un'interpolazione, rispondeva un po' ironicamente «lo si chiede alla Madonna», simili dubbi non sembrano in ogni caso sfiorare l'odierno genuinismo imperante, e così come nella letteratura romanistica è ormai un luogo comune assai abusato parlare degli «eccessi» dell'interpolazionismo, sarebbe ormai anche opportuno indagare sulle sfrenate intemperanze e gli smodati abusi dell'opposta dottrina conservativa oggi prevalente: ne risulterebbe facilmente un piccolo museo di errori ed orrori metodologici nonché, soprattutto, la triste rassegna di una disinvolta insipienza esegetica purtroppo oggi sempre più diffusa.

3. Alcuni esempi estremi dell'attuale oltranzismo conservativo

Così, per limitarsi a pochi esempi, vi è chi, di fronte alle variegati ipotesi interpolative prospettate in ordine ad un testo, com'è inevitabile sovente di segno opposto, si limita ad accennare genericamente alle tante censure mosse al passo, senza entrare menomamente nel loro esame, in base alla curiosa quanto disarmante considerazione che le singole ipotesi interpolative vanno in direzione contraria le une rispetto alle altre, e quindi si escludono a vicenda («talché accoltane una dovrebbe poi inevitabilmente respingersi l'altra»: esame cui peraltro lo studioso in questione si guardava bene dal procedere): paura degli estremi opposti che, se può corrispondere al noto '*in medio stat virtus*' che gli scolastici medioevali sintetizzavano dal «*meson te kai ariston*» aristotelico, procede ben oltre e tende addi-

rittura a fare dell'analogo *'in medio stat veritas'* (apoftegma dedotto probabilmente da Bernardo di Chiaravalle, *serm. 6 de Ascens.*: *'non amat veritas angulos, non ei diversoria placent. in medio stat ...'*) un compiuto criterio della critica filologica, quasi che tracciare la mediana (termine in questi giorni tristamente attuale) delle varie teorie interpretative fosse un metodo sicuro per arrivare appunto alla veritiera soluzione di un qualsiasi problema testuale.

Vi è poi chi – oltretutto ahimè seguito da altri – come argomento per dimostrare la genuinità di un testo che *ictu oculi* risulta pesantemente sospetto, reputa sufficiente e soddisfacente trovare un secondo testo di analogo tenore sostanziale, anch'esso di classicità manifestamente piuttosto inverosimile, per ritenere che tale corrispondenza tra i due passi dimostri definitivamente ed al di là di ogni dubbio la loro comune risalenza alle idee ed alla penna (anche se con qualche corruzione ovviamente soltanto «formale») di Ulpiano. Ora non interessa qui discutere sulla genuinità dell'azione *de servitute* adombrata in tali passi del giurista severiano (D. 8.5.10 pr.-1 e D. 39.3.1.23, che in ogni caso verranno ripresi più avanti), né approfondire i persino troppi problemi sia formali che sostanziali da essi presentati, ma soltanto sottolineare come, secondo tale dubbia metodologia ricostruttiva, evidentemente i compilatori (nel caso, qui, postclassici) erano in grado di alterare un solo passo relativo ad una determinata materia, ma non sarebbero certamente mai stati capaci di manipolarne addirittura due, essendo, si deduce, una simile pluralità di interventi del tutto superiore alle loro forze e capacità: cosicché il fatto che la stessa impostazione, per quanto peculiare ed intrinsecamente sospetta, compaia addirittura in due passi (ed anzi, come si vedrà, persino in un terzo) costituirebbe di per sé un argomento sufficiente e metodologicamente definitivo per escludere in essi ogni corruzione (che del resto, in relazione a tali due passi, la fallacia di simile argomento fosse già stata stigmatizzata un secolo fa da Ernst Rabel, poi, è argomento di nessun momento, dato che evidentemente, per questi studiosi di oggi, scritti così vecchi ormai non hanno più importanza alcuna e si possono oggi senza problema ignorare).

Ma il risultato più tragicomico di simili impostazioni genuiniste si ha quando il testo presenta obbiettive stranezze e contraddizioni che non si possono negare, come ad esempio avviene in un passo quale D. 43.20.1.13 (Ulp. 70 *ad ed.*): *'Idem Labeo scribit, etiamsi praetor hoc interdicto de aquis frigidis sentiat, tamen de calidis aquis interdicta non esse deneganda: namque harum quoque aquarum usum esse necessarium: nonnumquam enim refrigeratae usum irrigandis agris praestant. his accedit, quod in quibusdam locis et cum calidae sunt, irrigandis tamen agris necessariae sunt, ut Hierapoli: constat enim apud Hierapolitanos in Asia agrum aqua calida rigari. et quamvis ea sit aqua, quae ad rigandos non sit necessaria, tamen nemo ambiget his interdictis locum fore'*). Qui la frase finale, in cui l'uso dell'acqua calda considerato viene definito «non necessario» all'agricoltura, risulta incongrua rispetto al periodo immediatamente precedente, in cui il ricorso ad essa viceversa è ricompreso nell'ambito dell'interdetto solo in quanto del tutto «necessario» a tali scopi: ma per risolvere tale piccolo problema, è sufficiente postulare – se non senz'altro un riassunto del testo ovvero la caduta o il taglio di un segmento del discorso di Ulpiano – anche semplicemente che il giurista, dopo essere partito dalla posizione di Labeone, che si atteneva al requisito della necessità agricola, affermasse che ormai, al suo tempo, nessuno dubitava che gli interdetti *de aqua* fossero applicabili anche alle *aquae calidae* in generale, e questo indipendentemente da tale requisito, ossia altresì qualora il loro uso agricolo non fosse indispensabile: ritenendo cioè che nella frase finale (*'et quamvis ea sit aqua, quae ad rigandos non sit necessaria, tamen nemo ambiget his interdictis locum fore'*) sia caduto qualcosa (magari semplicemente *'nunc'* o *'hodie'*) prima o dopo *'tamen'*, idoneo ad articolare il discorso del giurista in due parti, nella seconda delle quali tale successiva estensione alle acque calde non indispensabili alle necessità agricole risultasse meglio argomentata. Ma simili espedienti della critica testuale, già di per sé in odio a certuni romanisti in quanto in intrinseco odore di interpolazionismo e del resto forse per loro troppo difficili, risultano ad alcuni autori così estraneo alla loro limitata preparazione di stretta osservanza genuinista che essi, con inconsapevole comicità, pur di lasciare intoccato il testo preferiscono invece postulare che qui il povero Domizio Ulpiano fosse anzichè privo della più elementare logica consequenziale, e che quindi il suo discorso risulti, semplicemente, «fuori centro». Piuttosto che prospettare una possibile corruzione del testo, è assai

meglio postulare che il nostro sfortunato giurista fosse dopotutto uno stordito e che facesse dunque discorsi a vanvera ...

Il carattere certo ilare ma in ogni caso estremo pur nella sua paradigmaticità di tali esempi mostra sin d'ora, se mai vi fosse necessità di una tale specificazione, che questo scritto si limita a voler essere un mero *divertissement* sugli eccessi del rigido antinterpolazionismo conservatorista oggi imperante nella romanistica ed in particolare in quella italiana, tale da mettere un po' alla berlina i ridicoli oltranzismi di simili tetragone posizioni e da lasciare emergere in maniera quanto più spontanea possibile la necessità di una loro completa revisione: necessità del resto ormai sempre più sentita sotto le dichiarazioni di lealtà che, formalmente, si continuano a rendere al regime genuinista ancora al potere. Lungi dunque da queste note, com'è ovvio, qualsivoglia velleità di una trattazione sistematica dei temi esaminati, così come ogni tentazione di procedere ad una loro rigorosa disamina di tipo propriamente argomentativo, anche se il procedimento affabulatorio condurrà inevitabilmente a dover talvolta affrontare in maniera più compiuta e persino talvolta potenzialmente definitiva alcuni aspetti più circoscritti di tali questioni. Del pari, le citazioni di autori del passato, e segnatamente di Franz Wieacker e di Max Kaser qua e là richiamate, non ambiscono menomamente a qualsivoglia riesame critico di tali posizioni, di cui si richiamano singole asserzioni più che altro esemplarmente, per mostrare come in realtà le visuali di questi studiosi del passato fossero alquanto diverse ed aperte alla critica testuale di quanto lo siano oggi le posizioni dei *pasdaran* dell'antinterpolazionismo, che pur ad essi si richiamano invocandoli a numi tutelari delle loro abitudini di pensiero: anche in quanto la progressiva accettazione di tali principii ha in realtà inevitabilmente condotto ad una sensibile banalizzazione se non ad una vera e propria incomprendione delle più complesse prospettive di fondo che mezzo secolo fa erano sottese a questi dibattiti, mentre d'altra parte l'impoverirsi della tensione cosiddetta scientifica verso tali aspetti di fondo della metodologia di ricerca e lo scemare della capacità di approfondimento dell'esegesi testuale della romanistica più recente, a loro volta, non potevano che far perdere di vista le ben più articolate e per nulla semplici idee che animarono le discussioni in materia del secolo scorso. E anche per tal verso sottolineare l'incolmabile distanza che separa l'attuale genuinismo ed il suo acritico spontaneismo dagli approfondimenti del passato non può a sua volta che contribuire a rendere per così dire autoevidente la necessità di una completa revisione delle posizioni di non poca parte delle odierne abitudini di analisi testuale, giustificando così anche per tal verso l'uso, se non certo acritico, quantomeno un po' impressionismo che qui ci si consente di fare delle citazioni di non pochi autori, soprattutto tedeschi, del secolo scorso.

4. Di un recente convegno in materia, tra timide aperture e timori conformistici

In ogni caso, se quelli richiamati sono esempi certamente estremi ma in ogni caso rimangono non poco sintomatici dell'odierno atteggiamento di non poca parte della romanistica verso i problemi di ricostruzione dei testi classici, un analogo contegno alquanto prudente verso tali questioni, se non talora addirittura di rifiuto di ogni soverchia apertura verso la concreta possibilità di una non perfetta corrispondenza tra i passi dei *prudentes* e la stesura giustiniana pervenutaci, emerge ad esempio pianamente dalla lettura degli atti del convegno dal titolo «Problemi e prospettive della critica testuale» tenutosi a Trento nel 2007, raccolta qui assai utile in quanto in essa si torna in tempi abbastanza recenti ed in maniera relativamente estesa sul problema delle alterazioni del testo. In effetti, anche se in una simile sede non sarebbe certo stato possibile negare del tutto l'utilità di tenere presente, al di là delle sue talora discutibili metodologie, l'apporto dei tanti decenni di critica interpolazionistica nella storia dello studio moderno del diritto romano, nella più parte di tali saggi non si rinuncia comunque ad una ferma presa di distanza, si potrebbe dire «politicamente corretta», da tale metodo, cosicché in essi appaiono in ogni caso prevalere, altresì nella scelta degli aspetti di tali problemi da prendere in considerazione, pudibondi «distinguo» e tendenze minimizzatrici del verosimile impatto delle interpolazioni, giustiniane ma altresì postclassiche, sui passi recati in primo luogo dai *Digesta*.

Così, Renzo Lambertini, dopo aver ammesso la presenza di interventi sia postclassici che giustinianei nei passi del Digesto ed avere condannato gli «eccessi» e la «logica aprioristica» dell'interpolazionismo, si concentra in ogni caso, «partendo dalla propria diretta esperienza di ricerca», sul problema della possibilità di postulare che gli interventi compilatori abbiano avuto il cosciente e pianificato scopo di attuare le riforme giuridiche introdotte da Giustiniano, fornendo in tal caso «una più solida legittimazione sostanziale» ad uno studio dei testi improntato a tale metodo: e poiché su tale questione l'autore arriva intuibilmente ad una risposta negativa, ne risulta per tal via fortemente limitata l'incidenza sia numerica che sostanziale delle interpolazioni giustiniane, da considerare perdipiù, in base alla pur parziali indagini qui avanzate dallo studioso, soprattutto «di stampo meccanico». Anche il saggio di Peter Gröschler muove dalla deprecabile abitudine di molti romanisti, in primo luogo tedeschi, a non riflettere più «sulla loro posizione rispetto alle interpolazioni» e soprattutto a «non motivare la genuinità di un passo», in un metodo di lavoro «disperso e incerto» dove vige acriticamente «il principio ... *'in dubio contra interpolationem'*»: ma in ogni caso la trattazione si concentra poi sul rapporto terminologico e sostanziale tra le locuzioni *'actiones in factum'* ed *'actiones utiles'* in riferimento alle estensioni applicative della *lex Aquilia*, dove la distinzione tra le due terminologie compiuta con il sistema interpolazionistico da Ulrich von Lütov viene presto superata dalla più convincente tesi, elaborata ormai al di fuori di tale metodologia, di Walter Selb, che ricorre ad una spiegazione fondata sulla successione cronologica delle fonti in materia, in una prospettiva esemplificativa dei due metodi che di per sé risulta quindi del tutto legittima pur nella parzialità del caso prescelto, ma che in ogni caso finisce per costituire, implicitamente, una condanna del metodo interpolazionista come del tutto inutile e superficiale di fronte alle possibilità di spiegare gli stessi fenomeni attraverso prospettive più conservative delle fonti a disposizione. Ma l'intervento più schiettamente ostile all'interpolazionismo è senz'altro quello di Dario Mantovani, che non nasconde la propria idiosincrasia verso tale metodo e più in generale verso qualsiasi eventuale ammissione della possibilità di interventi postclassici e giustinianei sui testi dei *prudentes*, tanto che il saggio – dopo essersi soffermato ancora una volta sugli eccessi dell'interpolazionismo ed in particolare sulla presupposizione di una lingua assolutamente «classica» e per così dire «ciceroniana» dei giuristi, senza tener conto dei fattori diacronici e locali che incidono sulla loro lingua – giunge ad indicare come unico oggetto oggi possibile per la critica del testo i problemi di ricostruzione del Digesto nella sua stesura giustiniana rispetto alla lezione tramandata dalla *Florentina*, ed in riferimento quindi agli errori involontari della tradizione manoscritta; esercizio che consentirebbe quindi, per questa e per le prossime generazioni di romanisti, un'opportunità per riprendere «quel dialogo con i testi che fu aperto dall'*editio maior* di Mommsen e interrotto dall'interpolazionismo», permettendo altresì – finalmente! – magari di studiare anche la distanza della raccolta giustiniana dagli scritti dei giuristi classici: nessuno spazio, quindi, sembrerebbe rimanere per eventuali interventi volontari e mirati sui testi da parte dei compilatori.

A questo atteggiamento generale degli interventi a tale convegno si aggiunge poi la scelta di tradurre, preceduto da una introduzione di Christian Baldus, il saggio di Karl-Heinz Ziegler su *Max Kaser e la revisione della critica interpolazionistica nella romanistica di lingua tedesca dopo il 1967*: operazione certo meritoria – ed anzi utile a ridimensionare la portata della reazione antinterpolazionista nelle intenzioni stesse di uno dei suoi protagonisti, ossia innanzitutto di Max Kaser – ma che in ogni caso, nell'economia del convegno e della raccolta dei relativi «atti», finisce inevitabilmente per rafforzare la generale impostazione implicitamente ostile a tale metodo (per tal verso, quello che oggi sarebbe stato più utile, di fronte alla generalizzata e scontata ovvietà del rifiuto di tale metodo, sarebbe stata semmai una esposizione non prevenuta delle ragioni degli interpolazionisti). Questa impostazione un po' parziale nella sua unilateralità, del resto, prosegue altresì nell'ulteriore intervento di Christian Baldus, sulla critica del testo nella romanistica tedesca a dieci anni dalla morte di Max Kaser, e nelle «riflessioni di chiusura» di Michael Rainer, brevi e forse affrettate pagine in cui si celebra la fine e l'assoluta inattualità della metodologia interpolazionistica e dove soprattutto si avanza l'inverso audace asserzione che gli interi libri VIII e XXXIX del Digesto siano del tutto mondi di qualsivoglia

glia interpolazione e corruzione (argomento su cui si avrà modo di tornare). Ed è per tal verso consolante che, quasi a contraltare di tale impostazione dominante, i curatori abbiano deciso di pubblicare nel volume degli atti del convegno il saggio, edito nel 1998, di Mario Talamanca su *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, presentato nel 1996 in occasione della pubblicazione degli indici degli *Scritti di diritto romano* di Siro Solazzi: testo di ben altro spessore che, pur nella critica di fondo a tale metodo, apre tuttavia la trattazione altresì alle ragioni degli interpolazionisti, e soprattutto non risparmia critiche al tetragono genuinismo oggi imperante.

Lasciando quindi da parte l'intervento di Fausto Goria (che verrà considerato in seguito) e quello di Sandro Schipani (connesso ai temi del convegno ma in primo luogo relativo alla presentazione del terzo volume della traduzione del Digesto da lui curata), l'unico intervento che risponde pienamente a quello che avrebbe voluto essere il tema di fondo del convegno, ossia, come si esprime Sandro Schipani, quello di un «post-interpolazionismo attento» e pronto a raccogliere «i contributi positivi di tale stagione di studi», appare dunque lo scritto di Giuseppe Falcone, che propugna appunto un ritorno alla critica esegetica che possa altresì «giovarsi di una consultazione prudente e consapevole della produzione interpolazionistica»: massa di scritti che invece risulta «sempre più spesso accantonata dalla recente letteratura», ma che, se depurata dai suoi eccessi ipercritici, contiene non rare osservazioni e rilievi idonei, siano essi fondati o meno, «a stimolare rinnovate disamine dei testi e a provocare ipotesi di lettura ulteriori». Come si vede, l'apertura verso l'interpolazionismo è alquanto prudente e misurata, e in fondo si limita ad un invito ai romanisti a tenere in considerazione, pur con le dovute cautele critiche, anche tale enorme complesso di studi, per trarne eventualmente ipotesi di ricerca ancora attuali: il che, dopotutto, rappresenta un consiglio metodologico del tutto naturale ed in fondo piuttosto ovvio, dato che nessuno può propugnare una ignoranza forzata se non una sorta di censura preventiva su tale lunga fase della romanistica; ma nonostante tutto questo, come si vedrà meglio tra breve, una simile sia pur limitata disponibilità metodologica sembra già sufficiente alla moltitudine di prefiche del regime genuinista oggi imperante per gridare scandalizzate contro una simile blesfema eresia epistemologica ed invocare le severe pene previste dal conformismo *politically correct* per il crimine di leso antinterpolazionismo (e qui viene in mente come Antonio Guarino consigliasse ai giovani studiosi, in un sapere esoterico e catacombale e tuttavia necessario, di andare sempre a consultare, ma di nascosto e senza dirlo a nessuno, l'*Index Interpolationum*).

5. Un tentativo di recupero critico di spunti interpolazionistici e l'intollerante reazione dell'ortodossia genuinista

Il caso concreto recato da Giuseppe Falcone per esemplificare tale necessità è l'*incipit* del commento ulpiano (4 *ad ed.*) alla rubrica edittale relativa ai patti, ossia la *laudatio edicti* che precede la specifica trattazione (che inizia dal successivo D. 2.14.7.7) della clausula '*pacta conventa ... servabo*' e che è contenuta in D. 2.14.1.pr.: '*Huius edicti aequitas naturalis est. quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare?*'. Dopo aver condannato come superate le censure interpolazionistiche che criticavano la locuzione '*fides humana*', che in realtà trova non poche e decisive corrispondenze nelle fonti letterarie ed in particolare in Cicerone nonché in Seneca, lo studioso palermitano richiama le critiche alla classicità del passo rilevate da Gerhard von Beseler nel primo dei suoi *Beiträge*, del 1910, e quindi riprese in particolare da Fritz Schulz nella sua introduzione allo studio del Digesto del 1916, secondo una linea di critica testuale che arriva a Pietro De Francisci e a Biondo Biondi. Gerhard von Beseler, in particolare, mostrando come il ricorso all'aggettivo '*congruus*' nel Digesto fosse non classico (*unecht*), osservava come altresì il pronome dimostrativo '*eos*' potesse venire riferito soltanto con estrema difficoltà ad un '*homines*' che nel testo non c'è e che si può solo dedurre a forza da '*humanus*' ('*fidei humanae*') mentre anche l'aggettivo '*naturalis*', riferito ad '*aequitas*', andrebbe verosimilmente sostituito da '*perspicua*', considerando quindi spuria in particolare la prima preposizione del testo: inoltre pochi anni dopo, nel terzo numero dei *Beiträge*, del 1913, egli rafforzava i dubbi circa l'attribuibilità ad Ulpiano della frase imperniata su '*eos*' attraverso una notazione linguistica

stica mutuata da Mauritius Fränkel, secondo cui è tipico della lingua greca – traduce Giuseppe Falcone – «che il titolare racchiuso in un aggettivo possessivo venga poi reso, nel seguito della narrazione, con un pronome, come se prima al posto dell’aggettivo fosse stato applicato il genitivo del sostantivo sottostante», e giungeva così all’affermazione del carattere bizantino della parte spuria del *principium*, arrivando poi nel 1925, in un articolo – *Miszellen* – pubblicato sulla «Savigny», a cassare l’intero D. 2.14.1 pr. altresì sulla base di una critica della nozione di ‘*aequitas*’ (prospettiva che – nota il romanista siciliano – parve esagerata persino ad Emilio Albertario). Tale impostazione critica nei confronti del passo, in ogni caso, sopravvive pressoché nella sua interezza in Fritz Schulz, che riprendendo gli argomenti già individuati da Gerhard von Beseler insisteva in particolare sulla «vuotezza nei contenuti» propria di tale *laudatio edicti*.

Giuseppe Falcone, tuttavia, non fa proprie nella loro totalità queste censure al passo, ma si limita a prendere in considerazione la questione relativa al pronome ‘*eos*’, che non coinvolge l’aspetto concettuale del pensiero ulpiano ma solo la sua trasmissione, dato che, nell’assenza di un soggetto esplicito o anche solo implicito cui sia possibile riferirlo, esso risulta mostrare «un guasto testuale di evidenza oggettiva»: e per tal verso, postulando la verosimile preterizione da parte di un copista di una frase che, come quella precedente (*Huius edicti aequitas naturalis est*), terminasse con ‘*est*’ (cosiddetto omoteleuto), non si esclude – senza tuttavia propugnarla come sicura – la possibilità che il brano possa nel caso venire integrato con una preposizione del tipo «*quo praetor pacta inter aliquos facta pollicitus est*» (*Huius edicti aequitas naturalis est, <quo praetor pacta inter aliquos facta pollicitus est>. quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare?*). La trattazione quindi esamina ed approfondisce la proposta di Gerhard von Beseler di emendare ‘*naturalis*’ con ‘*perspicua*’, mostrando come tuttavia la lezione originaria risulti preferibile specie in vista della contrapposizione tra l’‘*aequitas naturalis*’ che compare in D. 2.14.1 pr. e l’‘*aequitas civilis*’ che ricorre in alternativa alla prima in altri passi come D. 47.4.1 pr., risultando per tal verso del tutto convincente che nel frammento in esame la *fides humana* venga ricondotta appunto all’‘*aequitas naturalis*’; quindi, sempre nella prospettiva di mostrare l’utilità di esaminare gli apporti della critica interpolazionistica, che quand’anche poi rifiutati conducono in ogni caso ad un fruttuoso approfondimento dei vari aspetti testuali presentati da un passo, si esamina ulteriormente il significato e le implicazioni dell’espressione ‘*aequitas naturalis*’, specie in riferimento ad altri casi di *laudatio edicti* ulpiani, e si conclude sottolineando come «anche la consultazione di pagine fortemente segnate dal metodo interpolazionistico può costituire – ove ci si spinga al di là delle radicali illazioni sulla genuinità delle fonti e si rifletta sui rilievi testuali e sulle intuizioni che ne costituivano il punto di partenza – un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza dei problemi e ulteriori elementi di valutazione critica ...».

Come risulta di per sé chiaro, dunque, l’analisi testuale recata da Giuseppe Falcone appare alquanto prudente ed anzi semmai persino un po’ troppo moderata nell’esaminare gli evidenti problemi presentati dalla versione giustiniana del passo ulpiano in esame, né sembra certo costituire alcunché che possa apparire un eccesso ed un rigurgito di bieco interpolazionismo: al contrario, lamentando il fatto che ormai la produzione interpolazionistica «viene sempre più spesso accantonata dalla recente letteratura», come si è accennato egli ritiene semplicemente «che l’esercizio della critica esegetica può tuttora giovare di una consultazione prudente e consapevole» di tali opere. Ma anche la cautela di questo invito al riesame della letteratura interpolazionistica appare imperdonabilmente colpevole alla censura dei troppi odierni zeloti che vigilano in armi l’ortodossia genuinista oggi al potere, e che non sono certo disposti a tollerare aperture che, per quanto tenui, possano minare l’assolutismo dell’imperativo antinterpolazionista.

Ecco quindi che tra i presenti al convegno, insorgendo in sede di discussione contro il contributo di Giuseppe Falcone, con un intervento poi negli atti intitolato in particolare ai «rischi del riutilizzo dell’interpolazionismo», Dario Mantovani subito esordisce con una radicale critica a Gerhard von Beseler tale da considerare il povero studioso ottocentesco più o meno nei termini di un perfetto incompetente della romanistica se non senz’altro di un ridicolo dilettante estraneo agli studi accademici («un *Aussenseiter* tenuto ai margini dell’università») in pratica rovinato dalla sua mono-

mania velleitaria («... finché il patrimonio familiare glielo consentì»), insistendo per di più a fini che risultano in ultima analisi piuttosto denigratori persino sul suo aspetto fisico, dato che viene richiamato il ritratto che ne faceva Robert Villers («des témoins de sa vie nous le représent comme un sorte de ‘supergermain’: hauteur et stature d’un colosse, barbe rousse, belle chevelure également rousse, yeux au regard perçant, étonnement verts: pour tout dire, l’‘homme roux aux yeux verts’ d’outre Rhin») ma introducendolo con parole – «Parlante il ritratto» – che sembrano in tal modo porre tale descrizione a conferma e riprova alle precedenti screditanti notazioni circa le vicende professionali e patrimoniali dello studioso tedesco (e vengono in mente le ben diverse pagine dedicate da Alberto Burdese, nel numero XIX di «Labeo», del 1973, al ritratto di Gerhard von Beseler tracciato da Robert Villers, ovvero la considerazione di questi come «attentissimo e preparatissimo studioso delle fonti» da parte di Antonio Guarino, o ancora alle parole di Franz Wieacker, secondo cui per lo studioso di Kiel il diritto romano costituiva «Anfang und Ende aller wirklichen Rechtskultur»). In effetti, non era a caso che Mario Talamanca, invitando «a rileggersi, o leggersi in modo intelligente, se ne siamo capaci», le opere degli interpolazionisti, li indicava come «i lavori svillaneggiati», né di fronte a tali sprezzanti rifiuti della loro perdurante utilità si può dimenticare il monito espresso quarant’anni fa da Max Kaser, come ricordava Karl-Heinz Ziegler: «Certi risultati della critica interpolazionistica – e non sono pochi – resteranno saldi, anche là dove non si potessero provare con sicurezza matematica attraverso i confronti testuali. Un eccesso di controcritica, che rinunciassero anche a tali conoscenze, riporterebbe la nostra scienza ad un livello più primitivo» («auf eine primitivere Stufe»: e forse ciò è proprio quello che, come si osservava, è poi in buona parte accaduto).

In ogni caso, dopo aver sottolineato la pericolosità dell’operato di Giuseppe Falcone in quanto il suo intervento dichiara di essere di «taglio prevalentemente metodologico» e per di più «destinato ai dottorandi» (quasi che parlare a neolaureati dell’interpolazionismo fosse un atto di corruzione della gioventù in quanto argomento vietato ai minori, espiabile, come nel caso di Socrate, con la cicuta quale unica alternativa al *barathron*), Dario Mantovani afferma in maniera perentoria: «A mio parere, l’indagine di Beseler su D. 2.14.1 pr. è infondata non solo nelle premesse, ma anche nell’analisi e, anche nel punto accolto da Falcone, è basata su un presupposto sintattico fallace. Averla seguita ha condotto a risultati non accettabili, a dimostrazione – questo è il mio assunto generale – che le pagine interpolazionistiche non possono essere utilizzate senza tenere conto che i presupposti ideologici che le viziano (dai quali è, in effetti, più facile prendere le distanze) inficiano spesso anche l’analisi, persino quella linguistica. Perciò è rischioso indicarle come una riserva di esegesi cui ancora attingere». E a rassicurante riprova, invero curiosa nella sua congruità logica, di tale recisa presa di posizione, subito si aggiunge: «Del resto, se così non fosse – se, cioè, il livello analitico delle pagine interpolazionistiche fosse affidabile – non si comprenderebbe perché quelle indagini abbiano portato a risultati che oggi tutti, anche l’amico Falcone, riconosciamo non accettabili» (ad essere rigorosi fino in fondo, seguendo simili prospettive si dovrebbe smettere una volta per tutte di usare l’*Edictum Perpetuum* e la *Paligenesia*, posto che Otto Lenel in tali opere com’è noto si avvale ampiamente di metodi e congetture di ordine interpolazionistico).

6. ‘*Congruus*’: la prevedibile esattezza delle posizioni di Gehrard von Beseler e Fritz Schulz

Il primo punto della critica beseleriana a D. 2.14.1.pr. che viene esaminato – e che in effetti fu il punto di partenza nel rifiuto della classicità del frammento – è l’argomento «puramente lessicale» secondo cui ‘*congruus*’, a giudizio dello studioso tedesco, risulta sempre «*unecht*» nel Digesto: di tale argomento Giuseppe Falcone non solo non si avvale, ma anzi lo rifiuta giudicandone «giusto» l’oblio, ed in ogni caso «non lo discute» neppure: tuttavia questo offre l’opportunità a Dario Mantovani di una verifica che a suo giudizio si rivela «molto fruttuosa» come esempio della erroneità di fondo della metodologia interpolazionistica: «Il *Thesaurus Linguae Latinae* attesta che l’aggettivo *congruus* [...] è usato da Plauto (*Mil.* 1116: *nam cum illa sane congruos sermo tibi*) e di nuovo, dopo un lungo intervallo di tempo, ricompare in Apuleio, che conia una bella frase come *nuptias legitimas et iuri (iure*

F) *civili congruas* (*Met.* 6.23; l'aggettivo ricorre ancora in *Apul. Met.* 7.1 e in *Plat.* 2.13 [...]). È un esempio fra i tanti della tendenza arcaicistica che è l'emblema dello stile letterario del II secolo (e di Apuleio in particolare) che si manifesta appunto nella riemersione di occorrenze lessicali (o di fatti sintattici) a lungo scomparse. Dopo il rilancio e forte di buona accoglienza, *congruus* diventa molto diffuso negli scrittori cristiani. Insomma (come sintetizza *TLL*, IV, 303, 35): *legitur ap(ud) Plaut(um) ed inde ab Apul(eio), saepissime in Eccl(esiasticis)*. La storia della parola presenta dunque un andamento caratteristico, 'carsico', con una prima emersione, una lunga quiescenza e una ripresa precisamente databile dopo la metà del II secolo». E poiché nei giuristi l'aggettivo '*congruus*' compare in sei casi (*Marcell.*, 39 *dig.*, D. 36.1.26 pr., *Pap.* 11 *quaest.*, D. 36.1.52, *Pap.* 12 *resp.*, D. 39.5.31.1, *Triph.* 4 *disp.*, D. 49.15.12.5, *Marcian.* 7 *inst.*, D. 32.65.3, nonché nel già ricordato *Ulp.* 4 *ed.*, D. 2.14.1 pr.), lo studioso pavese può dunque ritenere che «Proprio il tracciato abbastanza peculiare di quest'aggettivo rende il riscontro molto significativo. Nel vocabolario dei giuristi *congruus* appare per la prima volta, infatti, in Marcello, cioè in un giurista che scrive esattamente negli stessi anni in cui il termine riappare nella lingua latina con Apuleio. Apuleio scrisse le *Metamorfosi* probabilmente dopo il 159, sotto Marco Aurelio e Lucio Vero, e i *Digesta* di Marcello sono stati scritti sotto i medesimi *principes*, fra il 161 e il 167. Insomma, *congruus* compare nella prosa tecnica (filosofica e giuridica) precisamente in una medesima epoca e risponde a un medesimo gusto, l'arcaismo, che è tendenza letteraria del II secolo, che trova facile accoglienza presso i giuristi, che nell'arcaismo hanno uno dei tratti peculiari del loro linguaggio». A ciò si aggiunge che l'impiego di tale aggettivo da parte dei giuristi ('*congruus*' *testatoris voluntati, paternae reverentiae, verecundiae maternae, humanitatis rationi, humanae naturae* e in *Ulpiano fidei humanae*) corrisponderebbe pianamente all'uso che ne fa Apuleio ('*congruus*' *iuri civili e cunctae multitudinis consensu* in *met.* 6.23 e 7.1, e *naturae* in *Plat.* 2.13): vi sarebbe quindi «una duplice corrispondenza, cronologica e semantica», tra le due serie di testi, mentre d'altra parte il fatto che «nel Digesto l'aggettivo non compare mai in giuristi anteriori alla metà del II secolo, prima che esso ricompaia in Apuleio» sarebbe inequivocabile «segno che non è stato introdotto da una mano esterna (perché la distribuzione non avrebbe certo rispettato la cronologia del vocabolario)». Sulla base di tali conclusioni, Dario Mantovani torna quindi alla tesi di Gerhard von Beseler e alla sua ripresa da parte di Fritz Schulz, ai quali viene rimproverato di aver trascurato colpevolmente il «rapporto di scambio fra la lingua e la cultura dei giuristi da una parte, e la lingua e cultura coeva dall'altra», arrivando, anziché a tali «aperture, stilistiche e ideologiche», ad una «condanna senza appello» («*congruus* ist in den Digesten immer unecht»), in una erronea prospettiva che, nel «rovesciamento di dati lessicali e culturali» che le è sottesa, «dimostra che, in alcuni interpolazionisti, come Beseler, l'intento di dimostrare una tesi minava anche i dati analitici, quelli che oggi si vorrebbero recuperare». Né manca una tirata d'orecchi finale al povero Gerhard von Beseler, che viene bacchettato altresì in quanto, se in quei tempi non vi era ancora il *Thesaurus Linguae Latinae*, in ogni caso già il *Lexicon* di Egidio Forcellini «forniva i materiali» comprovanti il carattere genuino di '*congruus*' nei giuristi romani.

E a questo punto nel lettore, se egli non è proprio del tutto prevenuto contro l'interpolazionismo e i suoi adepti, dovrebbe sorgere spontanea quantomeno una domanda: è mai possibile che uno studioso quale Gerhard von Beseler, del quale anche i detrattori del metodo interpolazionista hanno in ogni caso sempre riconosciuto la preparazione filologica e la meticolosità di ricerca (come sostanzialmente si esprimono ad esempio Antonio Guarino nonché Alberto Burdese sulla scorta di Robert Vilers) fosse tanto ignorante oppure ignavo ed insomma superficiale e sciagurato da non pensare neppure a consultare un banale strumento ovvio e quotidiano come il *Lexicon Totius Latinitatis* prima di arrivare a definire «unecht» il ricorso ad una determinata parola nel Digesto? Ovviamente non è così, e se si approfondiscono i casi in cui '*congruus*' compare nella lingua letteraria e giuridica latina si scopre agevolmente che l'analisi di Dario Mantovani non è per nulla esatta come forse a prima vista potrebbe sembrare, e che invece Gerhard von Beseler e Fritz Schulz, al pari di altri romanisti, non avevano affatto torto nel considerare insitico il ricorso a tale aggettivo nei testi del Digesto.

Innanzitutto, non è vero che «il *Thesaurus Linguae Latinae* attesta che l'aggettivo *congruus* [...] è usato da Plauto» come afferma Dario Mantovani (che riporta qui il verso nell'edizione del *Miles Glo-*

riosus seguita dal *Thesaurus*, ossia quella di Friedrich Leo, senza indicarne l'editore: ma, ovviamente, questa non è certo l'unica ricostruzione critica esistente né soprattutto la sola possibile). Né potrebbe essere che *Thesaurus* attesti una cosa del genere, poiché in *Mil.* 1116 i manoscritti recano a tale proposito, come l'autore stesso ricorda proprio seguendo sempre tale voce, diverse varianti dei manoscritti: '*congruus*' (*C* e *D*), '*congruit*' (ζ , cosiddetti «Itali») e persino '*conseruo*' (*B*), cosicché nelle varie edizioni critiche moderne si ricostruisce '*nam cum illa sane congruit sermo tibi*' (Georg Goetz e Friedrich Schoell nell'edizione [1896] del *Miles* della *Teubneriana*, seguendo ζ), '*nam cum illa sane congruos sermo tibi*' (Friedrich Leo, come già visto, nell'edizione berlinese – *apud Weidmannos* – del 1896, nonché Wallace Martin Lindsay nella *Oxonienese*, entrambi ponendo un semplice '*congruus*' come in *C* ma con nominativo in '-os'), o ancora '*nam cum illa sane congruus<t> sermo tibi*' (Alfred Ernout nelle *Belles Lettres*) e '*nam cum illa sane congruost sermo tibi*' (Friedrich Wilhelm Ritschl nell'edizione [1881] della *Teubneriana*), aggiungendo il verbo ('*est*') in prodelisione (e per tal verso si potrebbe financo ipotizzare una integrazione in '*congruest*', dove cioè '*est*' si aggiunga a '*congruens*' – lemma che nei testi classici si ritrova appunto nello stesso significato dell'ancora forse assente '*congruus*' –, participio di '*congruo*', verbo che risulta già attestato in Accio [419 Ribbeck] ed è usato, per esprimere un consenso con altra persona, da Plauto [*Cur.* 264] e più volte da Terenzio [*Heaut.* 511, *Eun.* 1033, *Pborm.* 264]): si tratta infatti di un luogo estremamente incerto (purtroppo manca qui la versione del palinsesto *A* – *Ambrosianus* –, che riprende dal v. 1122), reso ancor meno facile dal fatto che '*congruus*' non è certo tipico nei poeti arcaici (tanto che il codice *B*, in genere pieno di ottime lezioni, qui sembra non capire e reca un poco perspicuo '*conseruo*'). Nell'incertezza dell'originaria lezione plautina, se per un verso il fatto che l'aggettivo '*congruus*' si ritrovi in scrittori come Apuleio ed Ammiano Marcellino, due autori che molto spesso imitano lessico e sintassi plautini, parrebbe deporre per una ricostruzione che conservi tale aggettivo in *Mil.* 1116, d'altra parte non è possibile su tale punto nessuna sicurezza assoluta e, se si considera l'estremo isolamento di tale aggettivo nella letteratura latina fino al II secolo d.C., non sembra assolutamente improbabile una ricostruzione diversa e, in particolare, un uso in tale luogo plautino non dell'aggettivo '*congruus*' bensì del verbo '*congruo*' (e si potrebbe paradossalmente aggiungere che, a stretto rigore, non si potrebbe neppure escludere, in estrema e fantasiosa ipotesi, che qui Plauto, in base a qualche strana credenza della zoologia popolare antica di cui non ci è giunta notizia, facesse in ipotesi riferimento al sostantivo '*congrus*' [*conger*?] – dal greco *goggrōs* –, da lui nominato ad esempio in *Aul.* 398, ossia al pesce simile all'anguilla ma dai comportamenti analoghi alla murena, in italiano «grongo», di cui greci e romani erano particolarmente ghiotti, magari in base ad un modo di dire, paremicamente diffuso ai suoi tempi ma di cui non è sopravvissuta traccia, per cui essere un grongo rispetto a taluno o ad alcunché voleva dire andare d'accordo ed essere in sintonia con esso: si pensi tra l'altro al '*ludere*' del grongo in Ter., *ad.* 177; del resto, non deriva forse '*congruo*' – '*cum*' e '*gruo*', verbo indicante il verso di tale uccello – da '*grus*', nesso linguistico che Festo – *verb. sign.*, sv. '*congruere*' e '*gruere*' [L.² p. 140 e 217] – spiega appunto in relazione all'abitudine delle gru di non stare mai sole ma di volare e procurarsi il cibo nei campi stando sempre insieme?).

In ogni caso, dal punto di vista che qui interessa, il risultato non sembra mutare di molto, per quanto riguarda la genuinità dell'impiego di '*congruus*' da parte dei giuristi classici, anche qualora si accetti che esso fosse già usato da Plauto.

In primo luogo, è da tenere presente che il verbo '*congruo*' risulta relativamente alquanto usato nella letteratura latina successiva a partire, come si è accennato, da Plauto e da Terenzio, e lo si ritrova diffusamente, in particolare, in Livio, Cicerone, Varrone, Vitruvio, Sallustio, Seneca, Tacito, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Quintiliano, Svetonio, Aulo Gellio e Frontone, nei quali, soprattutto, l'esistenza di '*congruens*' (che propriamente non è, come vorrebbe Dario Mantovani, un «derivato» di '*congruo*', bensì il suo participio) risulta verosimilmente rendere superfluo il creare (a parte '*congruentia*', che compare alcune volte nel latino classico) ulteriori veri e propri derivati di tale verbo, quali appunto l'aggettivo '*congruus*' (e si noti come nel latino classico compaia già, come si è accennato, il termine '*congruentia*', che viene da '*congruens*', mentre molto più tardi è '*congruitas*', appunto da '*congruus*'). Ma soprattutto – se come afferma lo studioso pavese tale aggettivo ha un ca-

ratteristico elemento «carsico» per cui, dopo una prima emersione in Plauto, subisce «una lunga quiescenza» e ricompare soltanto in Apuleio dopo la metà del II secolo – è in realtà da aggiungere che dopo tale ricomparsa esso risulta conoscere, stando alle fonti a disposizione richiamate dal *Thesaurus*, una seconda anche se più breve scomparsa dal II al III secolo d.C., dato che, dopo Apuleio, che scrive le *Metamorfosi* dopo il 160 d.C., bisogna attendere sino a Censorino (*die nat.* 6.6 e 13.1), ossia verso il 238 d.C., per vederlo nuovamente attestato: non solo, ma prima che addirittura nella seconda metà del IV secolo Ammiano Marcellino lo usi in maniera alquanto estesa e normale (stando al CD.Rom «BTL» vi sono circa venti occorrenze di esso nelle *res gestae*, dove fa altresì la sua comparsa il sostantivo ‘*congrua*’: cfr. ad esempio, nell’*Historia Augusta*, anche Lampr., *Hel.* 11.5) esso si trova in maniera relativamente alquanto sporadica (Aus., *carm.* 5.19 e 20.13, Veg., *epit.* 3.25.10, Macr., *somn. Scip.* 1.9.5 e *sat.* 3.4.1, Pall., *agr.* 2.13.7 e 11.14.6) e solo in Claudiano, sempre verso la fine del IV secolo, esso ricorre per quattro volte (*bell. Get.* 26.400, *cons. Stil.* 21.1.89, *epit.* 9.11, *in Ruf.* 1.314), mentre con Marziano Capella, oltre che a un uso normale dell’aggettivo (*nupt.* 1.8, 2.169, 3.261) si assiste altresì alla comparsa dell’avverbio ‘*congrue*’ (*nupt.* 6.601). E in effetti, anche se le fonti letterarie latine pervenuteci non sono certo moltissime per quanto riguarda il periodo tra la fine del secondo secolo d.C. e la prima metà di quello successivo, anche tale veloce e provvisorio esame sembra mostrare come dopo la sua comparsa in Apuleio tale aggettivo stenti ad diffondersi negli scrittori successivi, come invece avverrebbe, stando ai testi dei *Digesta*, nei giuristi romani, mentre d’altra parte esso si afferma definitivamente soltanto in età tardoantica e soprattutto negli scrittori cristiani (ed è sufficiente scorrere sia pur velocemente la voce ‘*congruus*’ del *Thesaurus* per notare subito l’evidente e massiccia prevalenza delle citazioni degli autori più tardi).

Ulteriore controprova di tutto ciò, sempre stando al *Thesaurus*, è poi fornita dal fatto che mentre ‘*incongruens*’ è presente sin da Aulo Gellio e da Plinio il Giovane, ‘*incongruus*’ risulta alquanto più tardo – essendo ormai comunemente letto come ‘*angusto*’ l’ ‘*incongruo*’ che alcuni editori più antichi ponevano in Val. Max, *mem.* 4.1.12 –, al pari degli avverbi ‘*incongrue*’ ed ‘*incongruenter*’ e dei sostantivi ‘*incongruentia*’ e ‘*incongruitas*’ (quest’ultimo forse derivato dall’avverbiale ‘*incongrue*’, a sua volta proveniente da ‘*incongruus*’). Ed infatti, mentre nei giuristi di tutti tali termini compare soltanto due volte ‘*incongruens*’ (Ulp. 36 *ad Sab.*, D. 24.1.33.1, e Mod. *l.s. beur.*, D. 28.6.4.2), il più tardo ‘*incongruus*’ non risulta usato da essi ma è tuttavia impiegato ben undici volte nella legislazione postclassica (C.Th. 1.1.6.1, 2.12.7, 7.20.5, 12.1.113, 12.1.183, *Nov. Marcian.* 1.5, C.I. 1.14.9, 1.51.1, 3.13.1.pr., 6.23.23, 12.46.2).

Il problema, al di là di tale sintetico sguardo di insieme alle vicende dell’aggettivo ‘*congruus*’ nella lingua latina, rimane quindi del tutto aperto per quanto riguarda il suo uso da parte dei giuristi classici, poiché sembra evidentemente assai strano che, nell’arco più o meno di un secolo, i tecnici del diritto ricorrano ben sei volte a tale aggettivo, riscontrandosi esso nelle opere pervenuteci di ben cinque giuristi (Marcello, Papiniano, Trifonino, Marciano ed Ulpiano), mentre il medesimo termine, sempre stando a quanto ci è stato conservato, dopo la sua riscoperta (o invenzione) da parte di Apuleio deve come si è visto attendere un ottantennio per ricomparire in Censorino e, fino ad Ammiano, risulta non poco stentare a diffondersi in un uso normalizzato nelle fonti non giuridiche: è certamente vero, per tal verso, che l’arcaismo è la tendenza letteraria del II secolo d.C., come sottolinea Dario Mantovani, e può essere che esso, così come in Apuleio, «trova facile accoglienza presso i giuristi, che nell’arcaismo hanno uno dei tratti peculiari del loro linguaggio», ma è tuttavia difficile credere che in tale periodo, tra i II ed il III secolo, i *prudentes* possano essere tanto «modaioli» da usare in maniera si potrebbe dire quasi compulsiva – e mentre gli stessi letterati risultano viceversa ignorare del tutto tale termine – un aggettivo arcaicizzante inventato o ritrovato dopo quasi cinque secoli da un retore filosofo che scriveva in Africa e seguiva uno stile manieristico pare altresì ispirato alla cosiddetta seconda sofistica. Va bene l’arcaismo, ma una simile «plautomania» nei giuristi classici com’è ovvio risulta quantomeno sospetta anche solo quale ipotesi.

Per converso, se come si è accennato ‘*congruus*’ si diffonde in età tardoantica specie tra gli scrittori cristiani, anche nelle fonti giuridiche postclassiche e giustiniane esso diviene normale alla

lingua del diritto, e compare ben quindici volte, stando ad una rapida indagine sul CD.Rom «BIA.», nelle fonti più tarde, quale aggettivo ormai di uso normale: oltre che in *Vat. fr.* 39 ed in *interpr. ad Nov. Sen.* 1, esso risulta infatti impiegato, da Diocleziano fino a Giustiniano, in C.Th. 2.26.4, 3.5.2.3, 6.24.9, 10.12.2.5, 11.1.33, 12.12.9.pr., 15.14.14, 16.5.15 e in C.I. 2.4.15, 5.74.1, 7.47.1.1, 10.23.3.2, 12.19.13.2 e 12.19.14.pr.: un impiego ormai pressoché generalizzato (in *Paul. sent.* 2.3 compare altresì l'avverbio 'congrue', che si ritrova in C.Th. 1.2.4, 1.5.1, 6.29.10, 7.4.21, 10.10.27.1, 12.1.30 e in C.I. 10.32.21) ove, a parte usi intrinseci al significato dell'aggettivo ('effectus congruus'), sono abbondantemente presenti costruzioni analoghe a quelle in cui 'congruus' compare nei testi del Digesto ('congruus iuri, legibus, naturae, iustitiae, integritati, honori, munificentiae, utilitati, pietatis'). D'altra parte, se anche nelle fonti postclassiche si riscontra una relativa persistenza, accanto all'aggettivo 'congruus', del participio 'congruens' (*Paul. Sent.* 5.4.7, C.Th. 12.12.1 e 16.5.38, C.I. 2.29.1, 5.4.3, 6.6.7.1, 8.46.4.pr., 9.34.4.1, 10.32.4 e 10.33.1 e 2, nonché *Iust. inst.* 3.15.1), nei giuristi classici il ricorso a questa forma è invece proporzionalmente più diffusa (*Iul 61 dig.*, D. 35.2.87.7, *Pap. 5 resp.*, D. 50.4.15, *Ulp. 1 off. proc.*, D. 1.16.4.3, *Ulp. 6 ad ed.*, D. 3.1.1.5, *Ulp. 15 ad ed.*, D. 5.3.20.6d, *Ulp. 2 opin.*, D. 50.2.1, *Mod. 2 reg.*, D. 44.7.52.2); e per tal verso, se non desta soverchio stupore che 'congruus' si diffonda nel vocabolario del diritto in età postclassica, quando esso è ormai definitivamente stabilizzato nelle fonti letterarie e convive ormai con il sinonimico 'congruens', venendo così in ipotesi introdotto in via compilatoria nelle opere dei giuristi classici, ben maggiori difficoltà appare invece destare la congettura inversa, ossia la genuinità del ricorso dei *prudentes* a 'congruus': infatti, se questo in ambito non giuridico è stato usato solo da Apuleio, può darsi sulla scia di Plauto, rimarrebbe in ogni caso da spiegare il motivo di una simile volontà innovativa di tanti giuristi su di un piano puramente terminologico ed atecnico, che si tradurrebbe in ultima analisi in uno snobismo fine a se stesso, dato che per indicare tale significante la lingua latina aveva già il participio 'congruens', e dunque ricorrere all'aggettivo implicava un vacuo compiacimento a livello di connotato semantico (nel caso, l'aura più colta ed altisonante di un termine arcaico ormai dimenticato e solo recentemente riscoperto) che in effetti risulta in ogni caso alquanto strano in tecnici del diritto quali erano innanzitutto i *prudentes* (e tra l'altro, anche se per evitare eccessive acribie è sufficiente soltanto accennare a tale argomento, risulta alquanto aleatoria la derivazione tra l'uso di 'congruus' in Apuleio e l'impiego sulla sua scia da parte di Marcello postulato da Dario Mantovani, dato che egli stesso ammette che «Apuleio scrisse le *Metamorfosi* dopo il 159 ... e i *Digesta* di Marcello sono stati scritti ... fra il 161 e il 167», cosicché le due opere a quanto ne possiamo sapere sono in pratica contemporanee ed anzi il trattato giuridico, a rigore, potrebbe persino essere anteriore al romanzo).

Sotto tale aspetto, quindi, se 'congruus' è normale in tali costruzioni nelle fonti postclassiche e giustiniane, mentre risulta alquanto strano che in età classica tra Apuleio e Censorino siano soltanto i giuristi ed in maniera tanto diffusa ad usare tale aggettivo, non è certo incredibile che sorga – almeno in chi non sia affetto da un virulento antinterpolazionismo compulsivo – il dubbio che questo abnorme numero di occorrenze di tale aggettivo nei giuristi tra il II e il III secolo d.C. sia in realtà il risultato di interpolazioni, quantomeno nel senso che i testi siano stati riassunti e parafrasati appunto in un'epoca successiva in cui tale aggettivo era ormai divenuto di uso normale: e se persino tale prudente ipotesi sembra eccessiva al genuinismo coatto oggi ahimé tanto diffuso, si potrebbe quantomeno postulare che i copisti abbiano sostituito il sinonimico participio 'congruens' – che era usuale in età classica e che forse non a caso compare percentualmente molto meno, rispetto al corrispondente aggettivo, nelle fonti giuridiche successive – appunto con 'congruus', prevalente in tale più tardo periodo e quindi per loro del tutto abituale.

Del resto, se si sono già accennati gli ulteriori problemi cui dà luogo il contesto complessivo in cui compare 'congruus' nell'ulpiano D. 2.14.1.pr., non è certo il caso di sollevare qui la questione dei eventuali indizi di manipolazione che già a prima vista potrebbero risultare presenti altresì negli ulteriori testi dei *prudentes* che ricorrono all'aggettivo 'congruus', specie per quanto riguarda D. 32.65.3 di Marciano e D. 49.15.12.5 di Trifonino, ma non escluso, al pari di quelli di Papiniano (D. 36.1.52 e D. 39.5.31.1), il testo di Marcello (D. 36.1.26 pr.) in cui 'congruus' comparirebbe nella prima volta

nel lessico giuridico (e per rendersi conto di tali problemi basterebbe sfogliare un libro proibito ed ormai quasi ufficialmente all'indice come l'*Index Interpolationum*).

Vale tuttavia la pena di soffermarsi, con breve digressione, su di un caso in certo modo analogo a quelli qui considerati, ossia il ricorso di un testo ulpiano (48 *ad Sab.*, D. 45.1.1.6) all'avverbio 'congruenter', unico caso nelle fonti giuridiche pervenute stando al CD.Rom «BIA.» (il quale peraltro aggiunge anche il § B.14 della *lex de piratis persequendis* – «FIRA.», I, n. 9, p. 124 –, ma ovviamente si tratta solo della moderna traduzione latina dell'originale greco): ora, secondo il *Thesaurus Linguae Latinae*, 'congruenter' compare soltanto in età postclassica, ed è tipico degli scrittori cristiani ed in particolare di sant'Agostino; tuttavia, nella letteratura latina di età classica, vi è un isolato passo di Frontone (*epist. ad Ant. de orat.* 14 [153 Hout]) che ricorre alla forma comparativa di tale avverbio, ossia a 'congruentius', in un contesto ricco di parole difficili ed inusitate: *'Quid igitur? non malim mihi nummum Antonini aut Commodi aut Pii polluta et contaminata et misera et maculosa maculosioraque quam nutricis pallium. omnis personet tibia sonora, si possit, ut hebetatiorem linguam sonantioram reddas. verbum aliquod adquiras non fictum aperte (nam id quidem absurdum est), sed usurpatum concinnius aut congruentius aut accommodatius'*. A questo punto, si può pensare che Ulpiano traesse tale parola dal retore dell'età degli Antonini, che scriveva pochi decenni prima di lui, e che si compiacesse ad essere forse il primo, stando alle fonti pervenute, o in ogni caso uno dei pionieri nell'usare l'avverbio 'congruenter', magari, come diceva Frontone, al fine di 'personare tibia sonora' e di rendere la propria lingua meno 'hebetata' ed appunto meglio 'sonans', e che insomma il poliedrico prefetto del pretorio volesse seguire il retore in quello che Ettore Paratore chiamava il suo «feticismo verbale» per gli *insperata atque inopinata verba*, in un «indirizzo parolaio» volto a *colorem vetusculum appingere* nel suo altrimenti grigio discorso giuridico: oppure si potrebbe invece ritenere che verosimilmente l'uso di tale avverbio non sia affatto ulpiano ma risalga ad un'età successiva in cui 'congruenter' si era appunto ormai affermato come normale nel linguaggio comune (e probabilmente ad un compilatore postclassico, dato che 'congruenter' del passo in esame rimane come si è visto un caso unico nelle fonti giuridiche, che ricorrono semmai all'avverbio 'congrue', e sembra perciò più facile postulare un intervento isolato piuttosto che una diffusa e sistematica attività compilatoria quale quella giustiniana); ed è ovvio che, su tali basi, entrambe le posizioni sarebbero sostenibili, preferendo in linea di massima la seconda gli studiosi aperti all'interpolazionismo, mentre la prima sarebbe senz'altro più accetta agli odierni genuinisti di stretta osservanza (che non si perirebbero verosimilmente di descrivere di volta in volta Ulpiano prima, quando si tratta di riconoscergli l'uso di un aggettivo plautino come 'congruus', come un convinto seguace dell'arcaismo linguistico e poi, per converso, come un audace sperimentatore di parole nuove ed inusitate se si deve invece dimostrare autentico il suo ricorso all'inconsueto avverbio 'congruenter'). Sennonché in questo caso, a far dubitare della genuinità di D. 45.1.1.6 vi sono ulteriori e decisivi argomenti, come emerge evidente anche da una veloce lettura del passo: *'Eadem an alia lingua respondeatur, nihil interest. proinde si quis Latine interrogaverit, respondeatur ei Graece, dummodo congruenter respondeatur, obligatio constituta est: idem per contrarium. sed utrum hoc usque ad Graecum sermonem tantum protrahimus an vero et ad alium, Poenum forte vel Assyrium vel cuius alterius linguae, dubitari potest. et scriptura Sabini, sed et verum patitur, ut omnis sermo contineat verborum obligationem, ita tamen, ut uterque alterius linguam intellegat sive per se sive per verum interpretem'*. Infatti qui Ulpiano arriverebbe a spezzare definitivamente la corrispondenza verbale tra domanda e risposta strutturalmente propria della *stipulatio* nel diritto classico, ammettendo non solo la possibilità di rispondere all'interrogazione del futuro creditore in una lingua diversa (problema che appunto coinvolge altresì l'adeguatezza sostanziale di una simile risposta, dato che ad esempio nel suo specifico significato tecnico-giuridico – si pensi ad una formulazione quale 'dabis?' / 'doso' – il verbo 'do' latino non trova certo una compiuta corrispondenza nel greco *didomi*), ed altresì, nel § 2, la possibilità di una risposta come 'quidni?', giungendo anzi nel § 1 a rompere definitivamente la cosiddetta *unitas actus* con l'ammettere la possibilità di un sensibile intervallo tra la domanda e la risposta (Venul. 1 *stip.*, D. 45.1.137.pr., si limiterà a richiedere che esse avvengano nello stesso giorno): si tratta quindi di impostazioni non poco distanti dalle coordinate generali su cui Gaio (*inst.* 3.95 ss.) imposta le formalità classiche della *stipulatio* e che in effetti ap-

paiono alquanto più consone a contesti postclassici e quindi giustiniani in cui l'*obligatio verbis* si riduce a documento scritto, secondo quel processo di cosiddetta degenerazione della *stipulatio* in cui non è certo qui il caso di addentrarsi, ma che in ogni caso ha portato a dubitare fortemente del dettato di simili passi non solo in un contesto di prevalente interpolazionismo, ma altresì ai nostri giorni, come ad esempio avviene nel manuale istituzionale di Mario Talamanca, autore non certo sospettabile di sistematiche e preconcepite diffidenze verso i testi del Digesto. Per tal verso, se già nel suo contenuto sostanziale D. 45.1.1.6 appare di per sé alquanto dubbio nella sua classicità, è chiaro come anche da un punto di vista formale il ricorso del passo all'avverbio '*congruenter*', che si diffonde soltanto in età cristiana e che anzi qui comparirebbe per la prima volta nelle fonti a disposizione (a parte, come si è visto, il '*congruentius*' di Frontone), non può che a sua volta essere un convergente indizio dell'alterazione subita dal passo ulpiano, contribuendo altresì per tal verso a rendere ulteriormente problematici i passi che ricorrono all'aggettivo '*congruus*', anch'esso di ampia diffusione esclusivamente in epoca postclassica.

Ma, pur astenendosi dal dilungarsi in simili argomenti di ordine interpolazionistico, oggi ormai troppo imbarazzanti, e soprattutto evitando di cercare in essi gli elementi portanti della nostra argomentazione, non sembra in ogni caso fuori luogo mostrare infine, quantomeno, la intrinseca problematicità di due ulteriori argomenti antinterpolazionistici recati da Dario Mantovani.

In primo luogo, sembra eccessivo ritenere di per sé conferma della genuinità dei sei passi in cui si ricorre a '*congruus*' la circostanza che «nel Digesto l'aggettivo non compare mai in giuristi anteriori alla metà del II secolo», ossia prima che esso compaia (o ricompaia) in Apuleio, elemento che si vorrebbe considerare prova sicura del fatto che esso non sia stato introdotto da una mano esterna («perché la distribuzione non avrebbe certo rispettato la cronologia» e «sarebbe stato introdotto indifferentemente in testi di giuristi di qualsiasi epoca»); in realtà, se si tiene presente il limitatissimo numero di volte in cui, rispetto agli oltre novemila frammenti del Digesto, compare l'aggettivo in esame, non sembra possibile ricorrere ad una simile ragioneria dell'eventuale pretendendone risultati plausibili, mentre del resto il carattere casuale e stocastico dell'oggetto di tale operazione manipolatoria sembra in effetti rendere alquanto aleatoria l'affermazione secondo cui se interpolato esso dovrebbe comparire altresì in giuristi anteriori alla metà del II secolo d.C.: se in effetti si tiene presente come ai cinque giuristi della legge delle citazioni appartengano, secondo un vecchio calcolo di Emilio Albertario, più dei due terzi dei frammenti, si può per certi versi spiegare che esso compaia in Ulpiano e Papiniano (anche se rimarrebbe da spiegare, nella prospettiva qui seguita dal romanista pavese, perché mai esso compaia due volte in Papiniano e solo una nei ben più numerosi passi ulpiani, mentre sempre in una simile impostazione resterebbe in ogni caso misteriosa – a meno di postulare una sua personale idiosincrasia, se non verso l'arcaismo, quantomeno verso Plauto – la totale assenza di occorrenze in Giulio Paolo, anch'esso com'è noto alquanto citato nelle *Pandette* ma senza veruna menzione di '*congruus*'), e d'altra parte il fatto che un restante quarto dei frammenti si distribuisca in altri sette giuristi (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Giavoleno, Africano e Marcello) spiega agevolmente perché esso possa comparire in Marciano e Marcello; infine, l'altrettanto piano dato, per cui agli altri ventisette giuristi riportati nel Digesto restino soltanto cinquecentotrentacinque frammenti, nei quali a loro volta gli autori più antichi com'è noto compaiono in maniera invero contenuta, risulta fornire una più che plausibile ragione sia al fatto che una occorrenza di '*congruus*' vada a finire per caso in Trifonino, sia alla circostanza per cui nei giuristi anteriori a Marcello esso appunto non compaia affatto: ed andare oltre, in tale ambito del tutto congetturale, e trovare un senso compiuto alla ovvia casualità di eventuali interpolazioni dell'aggettivo in questione, sconfinerebbe ovviamente in una sorta di fantacritica del testo.

Sott'altro lato, rimane da notare in ultimo come Dario Mantovani – sulle orme di Giuseppe Romano – richiami a dimostrazione della genuinità sostanziale di D. 2.14.1.pr. una costituzione del 293 di Diocleziano e Massimiano, C.I. 2.40.20 (*Non minorem auctoritatem transactionum quam rerum iudicatarum esse recta ratione placuit, si quidem nihil ita fidei congruit humanae, quam ea quae placuerant custodiri. ...*), che attraverso «un decisivo confronto testuale» a suo avviso «dimostrerebbe la complessiva genuinità

dell'ordine di valori espresso dal testo di Ulpiano ... improntato al giusnaturalismo stoico», ed anzi attesterebbe come «il passo del commento *ad edictum* ulpiano fosse già noto alla cancelleria imperiale di fine III secolo, che lo ricalcava». Tuttavia questo elemento, che può magari essere un argomento contro le tesi che sostenevano l'intera non genuinità sostanziale del passo, si rivela in ogni caso controproducente per quanto riguarda invece l'esattezza testuale del dettato ulpiano, del pari sostenuta dallo studioso pavese, dato che qui la costituzione non usa '*congruus*' (sottintendendo '*est*') come fa la versione giustiniana del passo ulpiano e come pur sarebbe stato possibile attesa la diffusione dell'aggettivo in tale periodo (le costituzioni attribuite ai due imperatori vi ricorrono in particolare in C.I 2.4.15 e 5.74.1), bensì il verbo '*congruo*' ('*congruit*'): un dato, questo, di per sé certo non troppo rilevante, di fronte alla possibilità di una citazione non testuale, ma che assume anch'esso un suo significato di fronte alla pretesa dimostrazione pressoché geometrica della completa genuinità sostanziale e formale del passo che i toni dell'argomentazione di Dario Mantovani tendono ad implicare.

Nel complesso, dunque, non risultano affatto tanto assurdi come invece li descriveva lo studioso pavese i sospetti della critica interpolazionistica nei confronti dell'aggettivo '*congruus*' nei frammenti dei giuristi classici, ed anzi il fatto che, anche seguendo proprio l'ipotesi qui avversata, questo non compaia invece nelle fonti letterarie nell'ottantennio che separa Apuleio, il primo a inventarlo o a riscoprirlo, da Censorino, che risulta il secondo ad usarlo, mentre prolifererebbe in ben cinque giuristi romani per un totale di sei casi, sembra rendere del tutto improbabile la genuinità di tali passi e una simile generalizzata diffusione in età classica di tale termine tra i *prudentes* (ed analogo discorso vale, come si è visto, per l'avverbio '*congruenter*'). Anche se forse l'avverbio «immer» sarebbe evitato da una riformulazione della frase da parte della più sfumata mentalità coeva, e potrebbe magari essere sostituito da qualcosa di meno categorico come «in linea di massima», ossia da un'espressione avverbiale tipo «im Wesentlichen», la «condanna senza appello» di Fritz Schulz, che esattamente un secolo fa ribadiva sintetizzandole le critiche di Gerhard von Beseler, appare quindi ancora oggi del tutto condivisibile ed attuale: «*congruus* ist in den Digesten ... unecht».

7. D. 2.14.1.pr.: Pinane difesa ad oltranza di un testo manifestamente corrotto

Tuttavia, la difesa della piana genuinità della stesura giustiniana di D. 2.14.1 pr. da parte di Dario Mantovani va oltre tale tentativo di dimostrare la perfetta classicità del ricorso a '*congruus*' nei giuristi classici, e si concentra soprattutto sulla completa accettabilità del passo anche per quanto riguarda la già accennata questione delle difficoltà sintattiche relative al pronome '*eos*', che come si è detto può venire solo a fatica ricollegato al sottointeso '*homines*', che nella frase come si presenta nel Digesto va dedotto farraginosamente da un soltanto implicito '*humanus*' ('*fidei humanae*'). In verità, nel corso del convegno, al fine di rifiutare la ricordata integrazione prospettata da Giuseppe Falcone (*Huius edicti aequitas naturalis est, <quo praetor pacta inter aliquos facta pollicitus est>. quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter nos placuerunt servare?*), Dario Mantovani aveva proposto una più contenuta correzione consistente nel correggere '*eos*' in '*nos*' (*Huius edicti aequitas naturalis est. quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter <n>os placuerunt servare?*), secondo una prospettiva che era stata accolta favorevolmente da Carlo Beduschi ma che presentava tuttavia l'inconveniente, come notava nella sua risposta Giuseppe Falcone, che tale correzione, che pur risolverebbe in certo modo i problemi sintattici del testo, riferirebbe tuttavia l'azione del '*servare*' non più al pretore, bensì ai privati stessi che si accordano tra loro, cambiando tutta la prospettiva delle affermazioni ulpiane e risolvendosi così in un'apologia del comportamento spontaneamente virtuoso dei consociati piuttosto che della specifica norma positiva qui posta dal pretore, come invece si conviene ad una *laudatio edicti* (nella sua *Postilla* di replica Giuseppe Falcone osserva che, se nella preposizione '*ea quae inter eos placuerunt servare*' manca il riferimento al pretore, ricavabile indirettamente dalla menzione dell'*edictum*, di cui il magistrato è l'autore, in realtà tale problema rimane inalterato, poiché, trattandosi di una proposizione infinitiva, esso si presenta più o meno negli stessi termini «tanto nel caso che il pronome sia *eos* quanto nel caso sia *nos*»: il riferimento di '*servare*' al pretore, si potrebbe osservare,

sarebbe invece alquanto più chiaro ad esempio integrando più audacemente: *ea, quae inter [eos] <se contrabentes>* – ovvero anche *homines – placuerunt, servare*).

In ogni caso – anche se questa pur minima indulgenza alla possibilità di una emendazione di una *enne in esse* non sembrerebbe certo poter costituire un'blasfemia contro la sacralità del testo – nella stesura definitiva lo studioso pavese ha rinunciato anche a tale pressoché trascurabile concessione circa la diversità della stesura giustiniana di D. 2.14.1.pr. dalla originaria lettera ulpiana, e la dichiara avanzata soltanto a scopo esemplificativo, così come tra l'altro, a suo parere, si potrebbe al limite proporre, sulla base di *Rhet. Herenn. 2.20* (*‘ex pacto ius est, si quid inter se pepigerunt, si quid inter <quos> convenit’*) la correzione *‘quam ea quae inter quos placuerunt servare’* (ipotesi che peraltro non sembra soverchiamente perspicua): tornando così a difendere nella sua interezza l'attuale versione del passo ed in particolare la correttezza dell' *‘eos’* che ne costituisce la più evidente parte nevralgica.

Purtroppo la difesa tentata da Dario Mantovani di tale uso del pronome dimostrativo in assenza di un referente che individui, anche nella maniera più implicita ed indiretta, i soggetti cui si allude, appare nel complesso non convincente, ed anzi sembra in ultima analisi irrimediabilmente evitare di mettere a fuoco il decisivo aspetto problematico del testo in esame: infatti i testi citati dal romanista pavese come esempi di casi in cui nelle fonti compare «il costrutto *inter eos* senza referenti espliciti, poiché tali referenti sono già impliciti nella bilateralità dell'atto negoziale» su cui si impernia il testo, sono tutti casi in cui il passo parla in maniera del tutto espressa appunto di un rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti indicate ellitticamente con *‘inter eos’* (la vendita in D. 18.1.35.4, la *solutio indebita* o superiore ai limiti della *lex Falcidia* in D. 12.6.2.pr., la *stipulatio* in D. 45.1.41.pr., gli accordi tra cusufruttuari in D. 10.3.7.10, il *pactum conventum* in Gai., *inst. 3.179*) così come è intrinsecamente evidente, negli altri testi proposti, che in *xii tab. VII.2* (*‘si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto’*) il *‘cum eo pacit’* si riferisce con *‘eo’* alla vittima del soggetto che *‘membrum rupsit’*, o che, in «CIL.» VIII.14683 – *Curia Iovis, acta (ante diem) / V K(alendas) Decembres / Materno et [At]tico co(n)s(ulibus), / natale civitatis. Quot / bonum faustum, felicem / placuit inter eis et conve/nit secundum decretum / publicum [o]s[s]ervare* (copio dalla citazione di Dario Mantovani) – l' *‘inter eis’* (*‘eos’?*) si riferisce, nella sinteticità espressiva dell'epigrafe, ai membri (*curiales*) della *curia Iovis*. Ed in effetti gli stessi testi del Digesto, insieme a D. 45.2.3.pr. (dove è ancor più evidente che *‘inter eos’* si riferisce alle parti della *stipulatio* novatoria di cui il passo tratta), erano già stati richiamati da Giuseppe Falcone, il quale giustamente osservava come in tali passi «si può avvertire, quantomeno in filigrana, la presenza di protagonisti di un accordo negoziale», mentre in D. 2.14.1.pr., «invece, il pronome prorompe bruscamente, senza che esso sia preceduto da alcun cenno al fenomeno dell'accordarsi tra i privati»: una caratteristica che dunque differenzia nettamente tali passi, in cui il collegamento indiretto tra il rapporto intercorrente tra le parti e la locuzione *‘inter eos’* è per così dire di primo grado, da D. 2.14.1.pr., dove tale nesso è invece molto più labile ed in qualche modo di ben ulteriore grado, dato che *‘eos’* può qui venire riferito soltanto con estrema difficoltà, come già osservava Gerhard von Beseler, ad un *‘homines’* che nel testo non c'è e che si può solo dedurre a forza da un *‘humanus’* per di più solo implicito (*‘fidei humanae’*). Se quindi anche Giuseppe Falcone osservava per tal verso come ben diversamente nel passo in esame «il pronome prorompe bruscamente, senza che esso sia preceduto da alcun cenno al fenomeno dell'accordarsi tra i privati», di converso, affrontando l'argomento quasi solo incidentalmente in nota come fosse di poco momento, Dario Mantovani osserva apoditticamente: «Che la costruzione ellittica adottata nei passi citati» (ossia nei ricordati D. 18.1.35.4, D. 12.6.2.pr., D. 45.1.41 pr., D. 45.2.3.pr.) «si spieghi perché nel contesto precedeva una casistica che costituiva il referente dei pronomi, è un suggerimento che non resiste alla lettura», mentre per quanto riguarda D. 2.14.1.pr. «occorre ricordare che il testo è la spiegazione della rubrica *‘De pactis et conventionibus’* (e il ‘fenomeno dell'accordarsi’ vi è descritto, anche all'interno, proprio da *ea quae ... placuerunt*)». Tali argomenti – stranamente non contestati da Giuseppe Falcone nella sua *Postilla* di replica, o forse apparsi non sufficientemente importanti per meritare una esplicita risposta – non sembrano per nulla accettabili: in primo luogo, basta andare a leggersi i testi (non sto a riportarli qui) già ricordati per rendersi agevolmente conto come in essi i soggetti cui si riferisce *‘inter eos’* siano agevolmente

rinvenibili nei rapporti giuridici cui gli stessi passi fanno esplicito riferimento, ed affermare che tale constatazione (non certo «suggerimento», come la definisce invece lo studioso pavese) «non resiste alla lettura» risulta affermazione solipsistica del tutto insostenibile di fronte ad una pur veloce e superficiale scorsa di tali frammenti; a sua volta l'idea secondo cui il soggetto di 'servare', ossia il pretore, si ricaverebbe agevolmente dal fatto che il testo è la spiegazione della rubrica 'De pactis et conventionibus', mentre il «fenomeno dell'accordarsi» sarebbe esplicitato dalla locuzione 'ea quae ... placuerunt' sembra dimenticare il fatto essenziale che in D. 2.14.1.pr. soggetto di 'servare' rimangono in ogni caso, sintatticamente così come a senso, i contraenti implicati da 'inter eos', in una costruzione alquanto criptica e fuorviante che risulta alquanto problematica se non del tutto improbabile nella *laudatio edicti* ulpiana: e d'altra parte, infine, appare alquanto curiosa l'idea che per comprendere l'immediato contenuto di un frammento si debba fare riferimento a dati estranei al suo dettato, ossia al titolo della rubrica (e per rendersene compiutamente conto è ancora una volta sufficiente un pur sbrigativo confronto con gli altri casi di *laudatio* dello stesso giurista citati da Giuseppe Falcone, ossia D. 4.4.1.pr., D. 13.5.1.pr. e D. 11.7.12.3).

Senza protrarre più a lungo la tutto sommato un po' noiosa discussione in ordine a D. 2.14.1.pr., il problema che qui interessa, in ogni caso, non è tanto come tale frammento possa essere restituito ad una congruità minima, magari integrandolo, come propone Giuseppe Falcone, in 'Huius edicti aequitas naturalis est, <quo praetor pacta inter aliquos facta pollicitus est>. quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare?', ovvero limitandosi a correggerne, come si è accennato, i più evidenti acciacchi (ad esempio, 'Huius edicti aequitas naturalis est. quid enim tam congru[um]<ens> fidei humanae, quam ea quae inter [eos] <se contrabentes> – o homines – placuerunt servare?'), anche se da parte mia non credo affatto che qualsivoglia correzione possa restituirci l'originario dettato ulpiano, verosimilmente sconciato e perlopiù in massima parte perso nei tagli e nel riassunto a senso operato dal compilatore: il vero problema, piuttosto, di fronte a tale pencolante e sbrindellato testo, è semmai tentare di comprendere le reali ragioni (a questo punto direi di ordine psicologico e di formazione di base – secondo schemi di pensiero ormai automatici ed inconsapevoli – prima ancora che di cosciente metodologia scientifica) per cui, leggendo un passo quale D. 2.14.1.pr. ('Huius edicti aequitas naturalis est. quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare?'), si abbiano tante remore ad ammettere quello che in fondo deve apparire a chiunque non sia prevenuto pressoché di per sé evidente, come in particolare dimostrano altresì gli arzigogolati tentativi di salvataggio della sua lettera, ossia che si è di fronte ad un passo tremendamente sbilenco e sgangherato, in cui scompare il riferimento al pretore, ovvio oggetto della *laudatio edicti*, e dove invece si riferisce sintatticamente il verbo 'servare' ad un pronome dimostrativo di cui manca del tutto il soggetto di riferimento, da dedurre non indirettamente su piani pur sempre di logica testuale, ma soltanto a senso, ponendo mente al fatto che la *fides humana* presuppone appunto degli *humani* e che questi a loro volta sono usi a stringere degli accordi tra loro, mentre d'altra parte si ricorre altresì ad un aggettivo, ossia 'congruus' che, come si è visto e come già accertato da Gerhard von Beseler oltre un secolo fa, è in sé alquanto improbabile in un giurista classico.

Questa riottosità ad ammettere, quantomeno come possibile, persino l'eventualità dell'errore di un copista, così come il rifiutare drasticamente quale idea del tutto eretica ed inaccettabile l'ipotesi di un riassunto malaccorto da parte di un compilatore postclassico o qui più verosimilmente giustiniano, appaiono atteggiamento in ultima analisi alquanto incomprensibile: certo, si potrebbe al limite pensare che sia lo stesso Ulpiano ad esprimersi in maniera tanto imprecisa e solecistica, ma in effetti uno sguardo complessivo a quanto di lui ci è pervenuto non sembra autorizzare a ritenerlo proclive a simili cadute o meglio assenze di stile ed anzi di sintassi elementare, mentre è ovvio che brutture come quella in esame possano alquanto più facilmente sortire, piuttosto che dalla mano di chi scrive un'opera, dall'affrettato intervento di chi riassume un testo in sede compilatoria ovvero dalla talvolta distratta penna di un copista; e se com'è noto Giustiniano ci avverte nella maniera più esplicita della normale possibilità di simili interventi sui testi del Digesto, riesce alla fine difficile comprendere i reali motivi dell'odierna tendenza ad abbarbicarsi in difesa di un passo oltre ogni elemento di verosimi-

gianza di segno opposto, rifiutando come di per sé impossibile e assurda anche la sola eventualità di un intervento successivo alla originaria stesura dell'autore, in un feticismo del testo in ultima analisi del tutto irrazionale e gratuito che porta inevitabilmente a contorsionismi interpretativi e a tentativi pre-stigidatori di negare l'evidente corruzione della versione giustiniana di un brano.

8. La curiosa idea secondo cui un passo del Digesto è di per sé genuino sino a compiuta prova del contrario

Se i motivi di tale atteggiamento in ultima analisi piuttosto illogico sono appunto alla fin fine in buona parte fondati su ragioni che vanno al di là di un atteggiamento propriamente razionale, e sarebbero piuttosto da ricercare come si accennava più sul piano psicologico e di ormai incontrollabili automatismi di pensiero che su quello rigorosamente metodologico della romanistica, sembra d'altra parte piuttosto evidente che i tetragoni eccessi del genuinismo testuale oggi imperante, di cui all'inizio di questa nota si sono recati alcuni esempi estremi, siano il frutto di una impostazione che è andata ben al di là delle contenute critiche all'interpolazionismo tra l'altro avanzate in particolare da Max Kaser, per giungere, come si è accennato, ad una supina accettazione acritica e superficiale del passo che talvolta rinuncia persino all'idea di una reale analisi testuale: e se la reazione all'interpolazionismo non mirava certo a un simile regressivo risultato, ma semmai a combatterne le esagerazioni e gli abusi ricostruttivi, si potrebbe in tale prospettiva notare come in realtà, molto più che tale reazione o altri fattori sovente invocati dalla storiografia romanistica, come in particolare la «scoperta» del cosiddetto *ius controversum*, a far tramontare definitivamente tale metodo critico sia stata, in maniera alquanto meno razionale, proprio tale indifferenza critica ai problemi testuali, adagiata sulla comoda e rassicurante convinzione che non vi era alcuna necessità di affrontare simili questioni in quanto, di per sé e prima di ogni compiuta indagine in tal senso, qualsiasi testo si poteva di norma presupporre genuino, stante la ormai definitiva condanna di ogni tendenza a sospettarne la possibile manipolazione e la scandalizzata reazione isterica – del resto presto poi sostituita da una più sicuro e corale atteggiamento di compatimento e di sufficienza – che ormai tendeva ad accogliere sconsiderati tentativi in tal senso (come osservava Michael Rainer, «a un certo momento l'interpolazionismo, insieme alla critica testuale, è praticamente, senza discussione alcuna, finito nel nulla» e «in genere senza discussione metodologica si è passati da un estremo all'altro»).

Così come l'ultimo interpolazionismo aveva superato la drastica alternativa tra classico e giustiniano, prendendo in considerazione altresì la terza ed anzi preponderante ipotesi di interventi postclassici sui testi, allo stesso modo il nuovo affermarsi, ad esempio, dello *ius controversum* – lungi dall'essere incompatibile, come pur si è postulato, con tale scuola critica – avrebbe posto fine soltanto a certuni pur peculiari aspetti di indagine stilistica propri di tale metodo, e in particolare alla presupposizione della completa coincidenza di posizioni tra i giuristi classici, secondo una nuova impostazione tuttavia perfettamente inquadrabile in tale metodo ed anzi tale da raffinarlo e perfezionarlo. Se la reazione all'interpolazionismo si fosse dunque effettivamente limitata ad una critica razionale dei suoi metodi, senza arrivare ad un illogico rifiuto dell'analisi filosofico-giuridica, la naturale evoluzione di tale metodo sarebbe verosimilmente stata, in una nuova e più matura critica del testo, quella semmai incentrata sull'individuazione delle varie stesure riscontrabili in un passo (gli «stadi testuali» propugnati da Franz Wieacker), senza più quindi usare il diritto giustiniano come sorta di discarica in cui gettare senza problema ogni elemento non classico e quindi di per sé negativo, ma semmai mirando a mettere a fuoco gli specifici motivi che avevano condotto il giurista tardoantico o il commissario giustiniano a quel determinato tipo di intervento sul testo classico (come negli atti del convegno di Trento del 2007 sottolineava in particolare Renzo Lambertini), e rinunciando altresì, di fronte alla presa di coscienza da parte della romanistica delle passate esagerazioni propri di tale metodo, agli aspetti più discutibili – i cosiddetti eccessi dell'interpolazionismo – che l'avevano una volta caratterizzato.

Poiché dunque la fine dell'interpolazionismo è andata molto oltre all'applicazione delle speci-

fiche critiche rivolte a tale metodo, ma si è trasformata in una rinuncia ad ogni effettiva critica del testo che non era certo nelle intenzioni di chi reagì a tale scuola, l'indagine sulle ragioni delle attuali condizioni della romanistica, e dell'acritico antinterpolazionismo oggi alquanto diffuso, che tende non poche volte a tradursi in un genuinismo oltranzista restio a priori ed anzi infastidito da qualsiasi discorso circa l'eventuale non classicità della versione giustiniana del testo, va quindi condotta in una prospettiva più ampia, cercando appunto le ulteriori ragioni, più o meno accettabili e razionali, che hanno portato a tale preconcetto rifiuto di ogni indagine storica in ordine alla formazione della stesura pervenutaci dei passi dei giuristi romani.

Un indizio in tal senso, sia pur in una formulazione di per sé accettabile, è ancora una volta fornita dall'*appendice* di Dario Mantovani sull'analisi di D. 2.14.1.pr. condotta da Giuseppe Falcone, dove si critica il «tipico formato argomentativo» proprio degli interpolazionisti di procedere per accumulazione di indizi: «non disponendo di prove, utilizzavano molti argomenti in sé deboli» – per il romanista pavese, anzi, «persino [...] contrari al vero» – «che nella loro somma gettavano così il sospetto» sul passo, cosicché «il testo sospettato (solo sospettato) diventava poi la base per screditare altri testi, finché, di rimando, ciò che all'inizio era un semplice dubbio si consolidava in certezza» (la «geometrische Progression» di cui parlava Max Kaser). Ora nessuno vuole certo qui mettere in dubbio i cosiddetti eccessi dell'interpolazionismo, e la sua tendenza a procedere sovente in maniera troppo sbrigativa nel condannare intere serie di testi in base al loro ricorso a parole o concettualizzazioni reputate estranee al diritto classico. Tuttavia, se le applicazioni troppo disinvolute ed affrettate di tale metodo per accumulazione – che certo vi sono state – sono com'è ovvio da condannare, il rifiuto di tale metodo per così dire indiziario in quanto tale (Dario Mantovani sottolinea come si tratta di un «procedimento che, se mi è consentito esprimere un gusto soggettivo, mi ha fatto sempre provare un'istintiva distanza da questo metodo») appare viceversa prospettiva alquanto pericolosa, e soprattutto metodologicamente inaccettabile (e tra l'altro si può a questo punto osservare una volta per tutte che se sovente furono eccessive certe «Wortmonographien» miranti a dimostrare il carattere postclassico di determinate parole, e su di esse si è riversata tanta facile ironia, non per questo appare giustificato, incontrando ad esempio espressioni come *'et ideo'* – o *'et (atque) ideo'*, *'et (atque) idcirco'*, *'ideoque'* ed *'idcircoque'*, secondo i due articoli di Gerhard von Beseler sulla «Savigny» del 1925 e del 1931 – ignorarle del tutto ed anzi non accorgersene nemmeno, senza che venga neppure in mente di porsi il problema se, alla luce del contesto complessivo, anche il ricorso a simili termini e locuzioni non possa a sua volta contribuire a palesare il carattere non classico della fonte).

In effetti, è ovvio che sarebbe alquanto preferibile arrivare ad una «prova», ossia a un riscontro definitivo, circa l'alterazione di un testo, ma questo com'è noto è possibile solo in casi piuttosto rari, come nelle ipotesi fortunate in cui si hanno a disposizione due stesure, ad esempio postclassica e giustiniana, di un determinato passo; ma nella normalità dei casi non è certo così, e l'interprete è costretto ad esaminare il passo valutando di volta in volta la sua affidabilità come stesura classica ovvero la sua eventuale natura di rielaborazione invece postclassica o giustiniana: ed in questo dovrà inevitabilmente fondarsi su un'idea per vari versi «a priori» ed intrinsecamente provvisoria di quelli che possono essere i verosimili canoni per valutare la genuinità o meno del testo (la famosa prospettiva «sistemica» del diritto romano classico tanto rimproverata agli interpolazionisti, ma che d'altronde costituisce in linea di massima lo stesso metodo usato dai genuinisti odierni per sostenere la fidabilità del testo, magari nel già ricordato giudizio imperniato sull'ambigua categoria della «classicità sostanzialmente» del passo): un'idea di massima certo non definitiva di che cosa può essere la classicità di un testo e che costituisce com'è naturale uno strumento se si vuole alquanto rozzo, ma di cui evidentemente non si può fare a meno se non si vuole fermarsi ad una completa afasia critica sinché un prodigio (magari l'intervento divino su cui scherzava Giorgio La Pira) giunga finalmente a miracolarci una compiuta e definitiva nozione di tali atteggiamenti di fondo caratterizzanti il diritto classico, tardoantico e giustiniano: insomma, uno strumento che d'altronde, in maniera più o meno cosciente, qualsiasi romanista usa senza problema (ovviamente con una visione di massima dei vari fattori da considerare di maggiore o minore spessore a seconda dei casi) e di cui

nessuno potrebbe mai fare a meno.

Non possedendo strumenti più precisi e definitivi, dunque, di fronte ad un qualsivoglia testo l'interprete dovrebbe porsi il problema del suo carattere classico, tardoantico o giustiniano, e darvi una risposta provvisoria in base alla propria visione di massima delle peculiarità del diritto di tali epoche, da verificare poi, com'è ovvio, attraverso più specifiche analisi testuali e giuridiche: se questa metodologia è inevitabile, ed in primo luogo ci è imposta dal semplice fatto che lo stesso Giustiniano nelle costituzioni introduttive del *Corpus Iuris* ammette senza problema ed anzi come un proprio merito l'adattamento (o meglio il perfezionamento) dei frammenti dei giuristi classici, è altresì inevitabile che tale giudizio non potrà avvenire che appunto come accumulazione di indizi e che, nella estrema rarità dei casi in cui si può arrivare ad una prova definitiva in un senso o nell'altro, si tenderà almeno provvisoriamente a considerare classico, tardoantico o giustiniano un testo in base alla direzione in cui si addensano indizi sufficienti e magari, in certi casi, altresì gravi, precisi e concordanti (le «congetture di verosimiglianza» di cui parlava Max Kaser).

Ma l'odierno genuinismo, cresciuto in una istintiva ed aprioristica repulsa di qualsiasi taccia di non classicità mossa ad un testo dei *Digesta*, tende a rifiutare in linea di principio tale inevitabile metodologia empirica, o meglio, ad usarla soltanto perché non ne può fare a meno, accettandola quando tale tipo di esame conduce ad una situazione sussumibile in una complessiva «classicità sostanziale» del testo, ma invece a rifiutarla del tutto quando essa si risolve invece in una verosimile diagnosi di non genuinità del suo dettato. Per tal verso, sono estremamente rivelatrici le stesse parole «indizio» e «prova» usate da Dario Mantovani, che nel contrapporre i due concetti enfatizzano la differenza e la distanza tra il «sospetto» e la «certezza» della classicità o meno di un passo, attribuendo quindi – secondo i canoni generali dei processi dimostrativi che vigono in altri ambiti gnoseologici dove la verità può ben diversamente essere assodata sperimentalmente – un valore implicitamente negativo alla nozione di «sospetto», con la conseguente automatica condanna di qualsiasi soluzione interpretativa che non si fondi appunto su di una compiuta «prova». Se percorsa coerentemente, tale via porterebbe com'è ovvio all'impossibilità di pronunciarsi sia sulla classicità sia sul carattere invece tardoantico e giustiniano di un testo, al di fuori dei rari casi in cui ciò per accidente fortunato sia possibile, finché l'uno o l'altro carattere del passo non sia una volta per tutte compiutamente dimostrato, e quindi il più delle volte, di fatto, ad una generalizzata impraticabilità di ogni discorso critico su di esso: ma in realtà questo non avviene proprio in quanto, con procedimento metodologico non esplicito e alquanto ingiustificabile, la reazione agli eccessi dell'interpolazionismo ha finito con il condurre non pochi romanisti a coltivare l'idea, a livello più o meno conscio, che un testo debba essere considerato genuino sino a compiuta prova del contrario, per cui, nell'incertezza – ed anche quando nel senso di una manipolazione si accumulino un certo numero di indizi più o meno gravi – il testo va comunque considerato classico. Un'idea, questa, che emerge più o meno esplicitamente sia in vari testi che trattano in maniera specifica del problema delle interpolazioni (come ad esempio nelle ricordate considerazioni di Dario Mantovani), sia in non poche delle dichiarazioni di genuinità di un testo non propriamente suffragate da adeguate motivazioni (e sembra infatti che una simile sottaciuta impostazione quella che in fondo legittima i pressapochistici giudizi fondati sulla «classicità sostanziale» del passo). Quasi nell'illusione di essere non più una semplice *technè* in senso platonico, ma una vera e propria scienza in senso sperimentale, la romanistica sembra essersi come convinta di poter procedere nel suo lavoro esclusivamente in base a prove definitive, dimenticandosi come nella limitata empiria dei propri metodi dimostrativi e nella scarsità del materiale a disposizione il suo lavoro sui testi non possa che procedere attraverso provvisori ed incompleti indizi (i famosi «indizi formali» – «sintattici, concettuali, linguistici» – ed «indizi materiali» di cui parlava Franz Wieacker, utili per arrivare, secondo le parole di Max Kaser, a «probabilità più o meno ampie», come ricordava Karl-Heinz Ziegler): e così, in base alla rozza semplificazione ormai di moda *«in dubio contra interpolationem»*, essa tende ormai assurdamente a pretendere la produzione di una impossibile prova assoluta per ammettere una qualsiasi corruzione rispetto alla originaria versione classica di un testo riportato dai *Digesta* giustiniani.

9. *L'infondato timore di impoverire il diritto romano rinunciando alla classicità di un passo*

Se da un punto di vista di metodo cosiddetto scientifico la posizione secondo cui un testo deve essere considerato classico appunto sino a compiuta prova del contrario non è in se stessa sostenibile, ed anzi va contro non solo alle esplicite dichiarazioni di Giustiniano, ma alla stessa normale cultura ed esperienza di ogni romanista, ecco che la sua diffusione ed acritica accettazione sembra dunque soprattutto fondarsi su di un fattore psicologico del tutto irrazionale, ma alquanto radicato nella mentalità di certa romanistica coeva. Anche qui, può essere utile riguardare l'ultima citazione di Dario Mantovani poco più sopra riportata, in cui si nota un verbo che – se può essere in certo modo giustificato avendo riguardo alla critica interpolazionistica più risalente ed estrema – risulta del tutto gratuito se riferito in generale alla critica testuale, e quindi altresì alla ricerca dei vari «stadi testuali» propria delle prospettive più recenti di tali impostazioni: il verbo in questione è «screditare» («il testo sospettato [...] diventava poi la base per screditare altri testi»), ed in esso si nota la implicita ed inconscia convinzione, che non reggerebbe un solo istante se messa a fuoco a livelli più consapevoli e razionali, secondo cui considerare un testo come non classico bensì come tardoantico o giustiniano, sia come un rifiutarlo, un buttarlo via, un condannarlo all'irrelevanza e all'oblio della non esistenza romanistica (non a caso, trattando del genuinismo oggi imperante, ho parlato talvolta di «buonismo interpretativo», mirante a concedere una patente di classicità o epiclassicità – magari solo «sostanziale» – a qualsiasi passo sia pur *redolens Triboniani* ovvero in netto odore di scuola postclassica nella maniera più evidente, in quanto sembra a non pochi, in ultima analisi, troppo crudele e *politically incorrect* discriminare quasi razzisticamente tale povero testo, appunto «screditandolo» nella sua dignità).

Da un punto di vista astrattamente logico questa posizione, che poteva avere un senso quando, come si accennava, la critica interpolazionista tendeva a fare della categoria del «giustiniano» una specie di immondezzaio giuridico di tutto quanto non appariva classico e quindi «bello», appare oggi decisamente insostenibile di fronte alla eguale dignità che, quale oggetto di studio, non si può non riconoscere a qualsiasi fase del diritto romano, e soprattutto in relazione alla necessità di mettere a fuoco le caratteristiche di ogni epoca quale strumento indispensabile per illuminare compiutamente le altre (e, quindi, in primo luogo il diritto classico, che rimane in ogni caso l'aspetto portante e la giustificazione ultima della disciplina romanistica). Tuttavia, in realtà, questa pur ovvia evidenza metodologica non imprime consequenzialmente, come pur in astratto ci si potrebbe aspettare, le proprie conseguenti implicazioni ai metodi della ricerca romanistica, un po' perché, come in compartimenti incomunicabili tra loro, gli studiosi del diritto classico tendono a disinteressarsi non poco delle epoche successive, un po' in quanto qualsiasi posizione giuridica, anche se contenuta in passi di evidentemente dubbia genuinità, trova sempre adepti disposti a creare castelli ricostruttivi su di essa, magari per semplice amore di una posizione facilmente innovativa, e a battersi quindi, sia pur con argomenti perlopiù inadeguati, per sostenerne la classicità: ovviamente, almeno «sostanziale».

In effetti, nelle ricerche che si pongono in una prospettiva di diritto postclassico ovvero giustiniano, l'individuazione di tratti successivi nei testi classici che direttamente interessino la materia oggetto di studio è operazione normale e non troppo problematica, dato che il testo – di cui non tanto si rifiuta la classicità, quanto piuttosto si individuano elementi recenziatori che servono alla ricostruzione condotta in ordine alle epoche successive – qui non sembra affatto venire «screditato» nella sua non risalenza al giurista classico cui è attribuito dall'*inscriptio*, ma al contrario valorizzato nel testimoniare aspetti giuridici relativi al periodo recenziatore preso in esame (e non è un caso, ad esempio, che nei ricordati interventi al convegno di Trento del 2007 quello per certi versi più pronto ad accettare metodi, se non propriamente interpolazionistici, quantomeno di ricostruzione storica del testo sia appunto quello di Fausto Gorja, che guardando tali fenomeni da un punto di vista di diritto bizantino ha ovviamente interesse a riscontrare anche nei testi del Digesto gli interventi dei commissari giustiniani e quindi le concezioni e le soluzioni giuridiche oggetto della propria specialistica disciplina: ed infatti egli è mi sembra l'unico in tale contesto a dichiarare senza mezzi termini

«devo dire subito che sono un sostenitore della necessità di scoprire le interpolazioni, perché, se riusciamo ad individuarle, naturalmente con metodo adeguato, otteniamo delle informazioni preziose sulla evoluzione del diritto o sul modo di esprimerlo e di presentarlo» – e forse molti avrebbero qui voluto fulminarlo per «deso antinterpolazionismo» –, esplicitando anzi la sufficienza di un soddisfacente grado di probabilità pur in assenza di una vera e propria prova definitiva e condannando, tra l'altro, le conseguenze pressapochistiche del metodo che si ferma a ritenere appagante il giudizio di «classicità sostanziale» circa un testo).

Per tal verso, le ricerche di diritto giustiniano e bizantino, che oggi trovano non pochi cultori, preservano dunque entro certi limiti, rendendola lecita anche al più bigotto antinterpolazionismo di stretta osservanza, l'individuazione e l'approfondimento dei tratti di matrice compilatoria rinvenibili nel Digesto: e poiché qui, agli occhi del buonismo genuinista, non si tratta certo di «screditare» e di rifiutare un passo, rinunciando al suo apporto giuridico, bensì innegabilmente di collocare le sue alterazioni nel proprio contesto così da illuminare meglio le peculiarità del diritto del VI secolo, tale operazione appare giustificata ed accettabile. Ma quando ci si pone dal punto di vista del diritto classico, scartare un testo come corrotto viene invece percepito dai più come una sorta di spreco e di inutile rottamazione del passo, quasi una rinuncia dell'interprete ad un supposto suo compito di accettare e salvare qualsivoglia lacerto di quanto conservatosi dei giuristi classici, e quindi più o meno nei termini di un'ammissione di incapacità a valorizzare quel testo: per non parlare, ovviamente, del rischio di essere oggetto degli strali di recensori ormai restii ad ogni seria lettura ed effettiva critica di un libro, ma sovente pronti a stigmatizzare l'inadeguatezza inattuale di qualsivoglia pur episodica apertura interpolazionista (situazione, per di più, aggravata dal fatto che sovente, quando fa comodo, vari libri recenti non si fanno invece scrupolo di accettare senza problemi, ed in maniera sovente superficiale, isolate soluzioni di tale tipo, al fine di liberarsi di un testo che ostacoli la linea ricostruttiva percorsa, cosicché si leggono non troppo di rado monografie che prima professano come di prammatica la loro entusiastica adesione alla definitiva sepoltura del metodo interpolazionista, e poi in un caso circoscritto lo applicano nella maniera più brutale limitandosi a fare riferimento alle censure riportate dall'*Index Interpolationum*, talvolta senza neppure procedere ad un menomo esame di queste).

Se tale pur contenuta preservazione della critica del testo vale per la dimensione giustiniana dei passi del Digesto, per quanto riguarda invece l'aspetto postclassico degli interventi in essi riscontrabili il discorso è alquanto più triste, e nonostante la pubblicazione anche in tempi recenti di studi di ottimo livello sul diritto privato tardoantico si assiste in generale ad un sempre minore interesse verso le ricerche di tale tipo (si pensi, tra l'altro, a come ad esempio i convegni dell'Accademia Costantiniana evitino in pratica ormai da decenni di occuparsi di tale pur fondamentale settore dell'esperienza giuridica tardoantica): e questo forse anche in quanto, come osservava Fausto Gorja, «il cosiddetto 'diritto postclassico' è quello più difficile da conoscere e da interpretare», ed è quindi studiato in maniera alquanto limitata e, soprattutto, specialistica, in una esclusività di nicchia che purtroppo ha finito con il separare in maniera relativamente netta gli studi di tale periodo dalle ricerche sul diritto classico, senza contare il fatto che i tardoantichisti si dedicano prevalentemente, come si diceva, a temi di diritto pubblico (ma per quanto difficile e negletto, è proprio al periodo postclassico e soprattutto alla sua prima fase, com'è noto, che già secondo Fritz Schulz e Franz Wieacker si riconnette la più parte delle alterazioni dei testi dei *prudentes*, e quindi la possibilità di rintracciare le nuove prospettive giuridiche che vi diedero luogo nonché, per tal via, le precedenti visuali classiche). E per tal verso appare qui ancora una volta da ricordare quanto a questo proposito scriveva Mario Talamanca, il quale, lamentando tale separazione sempre più accentuata tra lo studio del diritto classico e quello tardoantico («... pur nel sicuro riconoscimento della libertà delle scelte, io provo un forte senso di apprensione per i destini della nostra materia, quando vedo l'ispessirsi di indagini sul tardoantico, che su quell'opera», ossia il *Codex Theodosianus* «principalmente si fondano, e soprattutto la specializzazione esclusiva in tale campo, perché penso a quanto sia difficile che chi si sia avviato a una tale specializzazione si trovi a suo agio con i testi dei *prudentes*

che, a differenza delle costituzioni tardoantiche, sono l'unico vero retaggio che il mondo romano ha trasmesso al nostro presente»), consigliava «a coloro che pongono in non cale l'accertamento dell'attendibilità del testo» di «rileggere un po' più spesso i confronti testuali tra i frammenti dei *Libri ad edictum* e *ad Sabinum* di Ulpiano contenuti nei *Vaticana fragmenta* e nella *Collatio* ed i corrispondenti passi del Digesto», aggiungendo altresì che a «coloro i quali hanno un senso di fastidio all'idea di dover procedere all'accertamento dell'attendibilità dei testi su cui lavorare» conveniva – «anche se i romanisti di stretta osservanza» tendono a non guardare neppure tale raccolta – «leggere soprattutto il *Codex Theodosianus* nell'edizione di Theodor Mommsen e di Paul Krüger, dove si evidenzia il trattamento che le costituzioni imperiali hanno subito – su autorizzazione imperiale, senza dubbio (necessaria, trattandosi di *sacrae leges*) – nella compilazione giustiniana».

Questa tendenziale frammentazione specialistica del diritto romano secondo le sue epoche, che ha affidato in buona parte il diritto giustiniano ai bizantinisti e quello postclassico a studiosi del tardoantico alquanto restii ad occuparsi del diritto privato di tale epoca, mentre a sua volta chi si occupa di diritto classico concede aperture solo *per receptionem* ai problemi relativi ai suoi sviluppi successivi, ha in modo forse decisivo contribuito a minare sin dalle sue fondamenta la necessità di procedere ad una critica testuale imperniata sulla storia del testo e sui fattori che possono avere decisamente influenzato la sua trasmissione ed il suo adattamento nell'età postclassica (a sua volta ulteriormente ripartibile in vari sottoperiodi) ed in quella giustiniana. Se non pressoché scomparsi, sono in ogni caso sempre più rari gli studi ove un istituto viene esaminato, oltre che nel diritto classico, altresì nei periodi successivi, secondo prospettive ove gli sviluppi postclassici e giustiniani giungono anche a confermare e a suffragare la conformazione classica della figura giuridica così ricostruita: ed anzi, quand'anche si segua in qualche modo tale metodo, si assiste sovente a un passaggio diretto dal diritto classico al contesto giustiniano, saltando senza troppe preoccupazioni né rimpianti la pur lunga parentesi tardoantica. Da qui, come si diceva, la forte tendenza a rifiutare qualsiasi possibilità di alterazione dei testi, se non in casi estremi e di sicurezza per così dire meccanica, appunto in quanto individuare interpolazioni non riesce ad essere strumentale ad individuare le stratificazioni dei testi e quindi il conformarsi del regime dell'istituto nelle varie epoche, ma viene invece percepito solo come una ingiustificata rinuncia ad avvalersi di un passo, senza cioè riuscire a mostrare che anch'esso può essere in ogni caso riconosciuto come «sostanzialmente classico», e quindi come un rifiuto che «scredita» il testo in questione e lo condanna ad essere gettato in quella sorta di immondezzaio giustiniano (o nel caso postclassico) cui si è accennato, relegandolo quindi in epoche che alla fine non interessano in realtà per nulla l'autore e di cui egli non ha nessuna intenzione di ricostruire le vicissitudini neppure per quanto riguarda lo specifico istituto da lui studiato.

10. Della riscrittura postclassica di alcuni frammenti ulpiani in materia di servitù prediali

Questa acritica propensione ad attribuire ogni parola del Digesto al diritto classico, in una sorta di ingordigia interpretativa in cui una tendenziale bulimia esegetica teme di sprecare come inutile, deprivandone la propria sfera di indagine, qualsiasi lacerto attribuito ad epoche che non siano quella di cui specialisticamente ci si occupa, è dunque per vari versi alla base dei disperati tentativi di salvare ad esempio due testi come D. 8.5.10.pr.-1 e D. 39.3.1.23, cui si è accennato ricordando prima la curiosa metodologia di evitare ogni esame delle tesi interpolazionistiche sul primo in quanto esse vanno in direzione contraria le une rispetto alle altre e così si escluderebbero a vicenda, e quindi mostrando come ulteriore esempio di simili procedimenti di ricerca l'assurdo argomento che fa leva sulle analogie presentate dai due testi per negare che entrambi possano essere interpolati, quasi che un qualsiasi tipo di intervento postclassico non possa di per sé riguardare una pluralità di passi. In realtà, una semplice scorsa ai due testi è sufficiente per mostrare gli svariati e concordanti argomenti che conducono a postulare senz'altro, nella maniera più piana, come già ampiamente messo in luce dalla critica interpolazionistica, la non classicità dei due passi di Ulpiano, entrambi tratti dal LIII libro *ad edictum* del giurista: D. 8.5.10.pr.-1 (*Si quis diuturno usu et longa quasi possessione ius aquae ducendae*

nactus sit, non est ei necesse docere de iure, quo aqua constituta est, veluti ex legato vel alio modo, sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos forte tot usum se non vi non clam non precario posseddisse. Agi autem hac actione poterit non tantum cum eo, in cuius agro aqua oritur vel per cuius fundum ducitur, verum cum omnibus agi poterit, quicumque aquam nos ducere impediunt, exemplo ceterarum servitutium. et generaliter quicumque aquam ducere impediatur, hac actione cum eo experiri poterit) e D. 39.3.1.23 (... si tamen lex non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere. sane enim et in servitutibus hoc idem sequimur, ut, ubi servitus non invenitur imposita, qui diu usus est servitute neque vi neque precario neque clam, habuisse longa consuetudine velut iure impositam servitutem videatur. non ergo cogemus vicinum aggeres munire, sed nos in eius agro muniemus: eritque ista quasi servitus, in quam rem utilem actionem habemus vel interdictum). Ma, in ogni caso, qui non interessa sottolineare i troppi elementi formali, sostanziali, processuali e sistematici che conducono, come ho già mostrato altrove, a vedere in tali testi uno sviluppo postclassico della tutela della servitù prediale, ma semplicemente insistere su alcuni risvolti metodologici che direttamente riguardano l'oggetto di queste note.

In primo luogo, infatti, si parla qui di un'*actio utilis* fondata su una titolarità della (*quasi*) *servitus* ottenuta tramite *diuturnus usus*, elemento, quest'ultimo, che non si comprende bene se costituirebbe qui un acquisto prescrittivo del diritto tramite usucapione ovvero un fenomeno meramente probatorio connesso alla *vetustas* o immemorabile: ed è meglio sorvolare su tale problematico punto dato che i moderni sistemi esegetici arrivano a saltarlo a piè pari limitandosi ad affermare che «con Ulpiano appare ormai pacifico il valore del tempo ai fini della titolarità della servitù d'acquedotto o, almeno, della prova della loro esistenza», quasi che i due fenomeni fossero perfettamente sovrapponibili e che la confusione tra essi mostrata dai due passi non fosse invece di per sé preciso indizio di prospettive non più classiche (anche per più specifici motivi che non sto qui a richiamare). L'azione in esame, poi, sarebbe esperibile *erga omnes* e non più soltanto contro il titolare del fondo servente, secondo una specifica caratteristica della *vindicatio servitutis* ribadita dallo stesso Ulpiano nel XVII libro *ad edictum* (D. 8.5.8.1 – '*Competit mihi actio adversus eum, qui cessit mihi talem servitutem ...*' – e ad esempio D. 8.5.6.3): contraddizione, questa, che viene spiegata dai moderni esegeti in base alla circostanza che si tratta qui di un'*actio utilis* e non della vera e propria *vindicatio*, ossia ricorrendo al secolare espediente già individuato dai glossatori, che dovendo usare il Digesto come diritto positivo non potevano ammettere che in esso vi fosse contraddizione alcuna e ricorrevano dunque a soluzioni conciliative come in particolare appunto quella di distinguere l'*actio directa* da quella *utilis*, secondo un metodo che può essere efficace quando si tratti di superare empiricamente problemi teorici per poi concentrarsi sulla dimensione positiva dell'ordinamento al di là di ogni prospettiva storica, ma che ovviamente lascia in realtà del tutto insoluti i problemi in una dimensione di ricostruzione critica dell'ordinamento romano classico.

Così, ad esempio, dopo aver affermato che l'*interdictum de itinere actuque reficiendo* spetta solo a chi abbia lo specifico diritto di procedere alla *refectio* in base all'atto costitutivo (D. 43.19.3.11, Ulp. 70 *ad ed.*: '*... ut tibi ius esset, reficias ...*'), spiegando diffusamente le immediate ragioni logiche che differenziano tale interdetto da quello *de itinere* (D. 43.19.3.13: '*Hoc autem a superiori distat, quod illo quidem interdicto omnes uti possunt, qui hoc anno usi sunt: hoc autem interdicto eum demum uti posse, qui hoc anno usus est et ius sibi esse reficiendi oporteat. ius autem esse videtur ei, cui servitus debetur. itaque qui hoc interdicto utitur, duas res debet docere, et hoc anno se usum et ei servitutem competere: ceterum si desit alterutrum, deficit interdictum, nec immerito. qui enim vult ire agere, tantisper, quoad de servitute constet, non debet de iure suo docere: quid enim perdit, qui eum patitur hoc facere qui hoc anno fecit? enimvero qui vult reficere, aliquid novi facit neque debet ei in alieno permitti id moliri, nisi vere habet servitutem*'), ecco che inopinatamente in D. 43.19.5.3 Ulpiano (70 *ad ed.*) affermerebbe '*si quis servitutem iure impositam non habeat, habeat autem velut longae possessionis praerogativam ex eo, quod diu usus est servitute, interdicto hoc uti potest*', concedendo quindi un interdetto che fa a meno di tale presupposto a proposito di servitù ancora una volta conseguite non in base ad una regolare costituzione bensì grazie alla *longa possessio* (e si noti l'analogia della terminologia e delle concettualizzazioni rispetto ai due frammenti relativi all'*actio utilis* sopra riportati), e quindi in una ipotesi «minore» rispetto a quella normale, che dovrebbe avere semmai una tutela più limitata, mentre invece qui ne ottiene una addirittura più ampia (così come nell'ipotesi dell'*actio utilis* questa aveva un ambito di

applicazione più ampio e favorevole al titolare rispetto all'usuale *vindicatio*). Anche qui, la spiegazione conciliativa recata dagli zeloti dell'oltranzismo genuinistico è che si tratti di un *interdictum utile*, da distinguere nettamente da quello normale (*directum*) di cui Ulpiano tratta a partire dal ricordato D. 43.19.3.11: ma ancora una volta la facile obiezione cui si presta una simile interpretazione conservativa è che, se vi fosse stato un interdetto che, fondato sulla mera *longa possessio*, avesse fatto acquisire una simile *praerogativa* anche in assenza di un effettivo rapporto di servitù regolarmente costituita, Ulpiano non avrebbe potuto spiegare nei termini rigorosi ed assoluti che si sono in parte visti il valore della clausola *'ut tibi ius esset'* nell'interdetto relativo alla *refectio* così come la strutturale differenza tra quest'ultimo ed il normale *interdictum de itinere actuque*, ma avrebbe dovuto necessariamente tenere presente che, dopo un certo numero di anni di esercizio della servitù, fosse essa o meno regolarmente costituita ci si sarebbe potuti avvalere di tale preteso interdetto utile che concedeva in termini molto più ampi ed illimitati il diritto di procedere alla manutenzione del sentiero, né soprattutto avrebbe mai detto in termini tanto generali e restrittivi che nessuno può procedere alla *refectio* *'nisi vere habet servitutem'* (D. 43.19.3.11).

Per tal verso, tendendo a salvare nelle fonti qualsivoglia elemento come il suo esatto opposto e sorvolando sulla più parte delle contraddizioni anche se intrinseche al testo in sé stesso o a testi di analogo argomento appartenenti al medesimo giurista, non pochi degli studi genuinisti di questo tipo, in ultima analisi, rendono i giuristi classici, ed in particolare Ulpiano, degni, piuttosto che di studi sulla loro logica argomentativa, di indagini di tipo psichiatrico sulla sindrome di sdoppiamento della personalità di cui essi sembrerebbe soffrire nell'ambito di tali impostazioni cosiddette metodologiche, che senza problema fanno affermare ai *prudentes* tutto e il contrario di tutto: tanto che non poche di simili ricerche potrebbero in effetti recare come sottotitolo qualcosa come «sulla schizofrenia di Ulpiano» e sulla sua impermeabilità a qualsiasi logica consequenziale e ad ogni principio di non contraddizione.

11. Elementi di diritto tardoantico ricavabili da tali passi rinunciando a malintesi negazionismi genuinisti

In ogni caso, se a questo punto dovrebbe destare quantomeno qualche perplessità la ricordata affermazione di Michael Rainer secondo cui non vi sono affatto interpolazioni nei libri VIII e XXXIX del Digesto, quello che soprattutto qui interessa, al di là di tali notazioni e soprattutto della specifica questione dell'interpolazione dei due testi, che del resto ho già ampiamente esaminato altrove, è piuttosto mostrare come tale malinteso buonismo genuinista, sforzandosi di riconoscere a qualsivoglia passo del Digesto per quanto difficilmente autentico una patente di classicità quantomeno «sostanziale» (qualifica che ormai non si nega proprio a nessuno) al fine di non «screditare» il testo e di non sprecarne l'eventuale apporto al diritto romano (tuttavia in realtà inteso solo come ordinamento dei secoli classici), in ultima analisi finisca con il deprivare la storia generale di tale esperienza giuridica di non pochi e fondamentali spunti per un approfondimento del conformarsi degli istituti nelle epoche successive, e segnatamente in quella tardoantica, impoverendo così la nostra disciplina di interessanti possibili sviluppi ricostruttivi che oggi purtroppo si perdono in tale appiattimento di qualsiasi notizia fornitaci dal Digesto in una sempre più onnicomprensiva e nebulosa dimensione latamente classica ed epiclassica di pressoché tutti gli elementi contenuti in tale raccolta.

Per quanto riguarda in particolare il sistema di tutelare la servitù prediale in base al protrarsi del suo esercizio – che viene per taluni versi riacciata alla valenza probatoria dell'immemoriale o *vetustas* classica, ma che per vari ulteriori aspetti tende presto a divenire, altresì attraverso la valenza preclusiva della *praescriptio longi temporis*, una vera e propria usucapione del diritto, come del resto sarà definitivamente ufficializzato da Giustiniano – è da notare come uno studio di massima dei sistemi di tutela di tale figura in una prospettiva storico-comparatistica mostri che le vicende di fondo di tale istituto nei diversi ordinamenti si possano fondamentalmente riordinare sulla base di due differenti tipi di regime, uno – che si potrebbe dire più «evoluto» – proprio del diritto romano nonché

dei moderni sistemi codicistici, l'altro, meno raffinato, che si sviluppa soprattutto nel mondo medioevale ma che trova le proprie radici già nel mondo romano tardoantico. Nel primo, la servitù viene costituita con un atto solenne, come avviene con la *mancipatio* e la *in iure cessio* nel contesto romano, ovvero con un atto scritto soggetto a trascrizione in pubblici registri come accade oggi, ed in linea di principio si affida ad una relativamente efficiente amministrazione dello Stato in cui è appunto possibile provare attraverso tali metodi, anche a grande distanza di tempo della nascita del diritto, la sua esistenza ed entro certi limiti i suoi termini di esercizio (va da sé che una perfetta memoria di tali dati non sempre è in concreto possibile, e vi sono quindi istituti come la *vetustas* che, almeno in parte, giungono a rimediare a tali problemi, ma si tratta in linea di massima di contesti in cui il notevole livello *lato sensu* amministrativo permette in ogni caso di raggiungere per tale più complessa via una efficace gestione nel tempo di tali rapporti fondiari). Nel secondo sistema, più semplice e proprio di ambiti socioculturali meno raffinati da un punto di vista giuridico, si tende invece a costituire la servitù semplicemente come rapporto personale tra le parti ed i loro eredi, specie in vista del fatto che, in contesti ove la circolazione dei fondi è tendenzialmente alquanto limitata, tale soluzione consente in ogni caso di risolvere attraverso l'azione nascente dal contratto i problemi che, specie nella fase iniziale, possono sorgere tra le parti, mentre, sul lungo periodo, l'usucapione del diritto di servitù giunge per così dire a sancire *erga omnes* il rapporto fondiario, incardinandolo come situazione reale e imponendola in quanto tale ad ogni eventuale futuro acquirente di essi.

E il fatto che già nel tardo impero romano inizi a svilupparsi tale più semplice sistema di costituire prima su di un piano personale e quindi, col trascorrere del tempo, altresì su quello reale un rapporto di servitù (secondo processi su cui non è certo qui il caso di indagare, ma che in ogni caso, come ho già altrove mostrato, si ricollegano al regime del suolo provinciale romano, alla risalente concezione popolare della *vetustas* quale generale sanatoria delle situazioni attraverso il loro perdurare inalterate nel tempo ed alle prospettive aperte nel diritto postclassico dalla *praescriptio longi temporis*) è fattore in ogni caso tale da dimostrare, anche soltanto come mera ipotesi di ricerca, come in realtà inquadrare i passi testè ricordati in un contesto tardoantico (in cui i problemi sempre più gravi di certezza giuridica e di ordinata amministrazione del diritto conducono inevitabilmente a escogitare nuove soluzioni, magari alquanto più rozze rispetto al diritto classico, ma tuttavia empiricamente adeguate alle nuove esigenze della diversa e drammatica realtà di tale epoca) costituisca in ogni caso una legittima ipotesi interpretativa volta a spiegare le peculiarità di tali passi – ed in particolare il loro insistere su nozioni quali la *longa possessio* ed il *diuturnus usus* – in relazione alle specifiche condizioni del contesto postclassico e del suo peculiare diritto: una costruzione delle servitù prediali come si diceva non certo raffinata, ma ormai stabilmente radicata nella prassi giudiziaria e soprattutto penetrata nella versione postclassica delle opere dei *prudentes*, che verosimilmente gli stessi compilatori giustiniani non possono che a loro volta conservare in quanto diffusa in maniera irrimediabile nelle concrete consuetudini giuridiche nonché nei tribunali dell'impero (e come ricordava nel suo intervento Fausto Gorra, nella commissione incaricata di redigere il Digesto la maggioranza dei membri era appunto costituita da avvocati che con ogni probabilità avevano tra l'altro il compito di tenere presente, nella scelta dei passi, qual'era l'effettivo diritto applicato nelle varie provincie dell'impero).

Tutto questo non è certo uno «screditare» i testi in questione, né tantomeno un estrometterli dallo studio dell'unico ambito che a molti sembra oggi importare affrontando il diritto privato, ossia da quello dell'ordinamento classico, ma semmai, com'è ovvio, un approfondimento di un settore del diritto romano che, sebbene oggi negletto sia dai cultori del solo diritto classico sia dagli stessi specialisti del tardoantico, ormai concentrati sui suoi soli aspetti storico-pubblicistici, appartiene comunque a pieno diritto alla nostra disciplina, e che va dunque legittimamente approfondito anche e soprattutto guardando a ciò che gli interventi degli operatori giuridici di tale periodo sui testi conservatici dai *Digesta* giustiniani, una volta correttamente individuati con un grado di probabilità accettabile, possono rivelarci sul suo ordinamento; un approfondimento che del resto, in ultima analisi, naturalmente gioverà altresì a quello che, come si accennava, rimane in ogni caso l'aspetto precipuo della nostra disciplina, ossia alla migliore messa a fuoco del diritto classico e dell'opera dei *prudentes*.

12. Per un ritorno della romanistica ad un neointerpolazionismo critico

Se quindi troppo settoriali specializzazioni imperniate partitamente per un verso sul diritto esclusivamente classico e d'altro lato, come studio un po' di nicchia, sul diritto tardoantico, e per di più qui virate in maniera solipsistica sul suo versante pubblico, sono state fenomeni concomitanti e tali da influenzarsi reciprocamente rispetto al tramonto non solo degli «eccessi» dell'interpolazionismo, ma altresì all'offuscarsi di una metodologia altresì incentrata sulla critica del testo, tutto questo ha finito inevitabilmente per impoverire la nostra materia, che ha sovente rinunciato a studiare i testi restituendoli alla loro intrinseca diacronia e quindi alla complessità della sedimentazione delle notizie da essi fornitaci in una prospettiva storica, appiattendolo la loro «multilateralità» in una discutibile visione del diritto classico onnifagocitante in cui si tendeva, anche per ragioni psicologiche di conformismo *politically correct*, ad attribuire ai *prudentes* tutto e il contrario di tutto pur di non incorrere nel sospetto di cedimento interpolazionista. Le contenute ed attente censure mosse ai metodi dell'interpolazionismo ad esempio da Max Kaser, che certo non risultava in nessun modo ostile ad una necessaria indagine critico-testuale (e che anzi, come ricordava Karl-Heinz Ziegler, già sottolineava di essersi «già espresso contro alcuni lavori scientifici dei tempi più recenti, i quali fanno dondolare il pendolo verso l'estremo opposto e trascurano completamente l'intera dottrina della critica del testo, credendo di poter accettare senz'altro la maggior parte dei testi tramandati quali testimonianze del diritto classico»), di fatto sono state ignorate e superate da un ottuso entusiasmo genuinista che ha condotto per vari versi ad un non lieve abbassamento di livello della cosiddetta scienza giusromanistica (il «livello più primitivo» paventato da Max Kaser); mentre a sua volta l'illusione che il superamento del metodo antinterpolazionistico avesse reso lecito altresì l'ignorare il portato, problematico ma altresì sovente risolutivo, delle opere degli scrittori di tale periodo ha aperto la via ad un malinteso buonismo interpretativo e ad un conformismo genuinista che non poche volte ha in pratica rinunciato ad ogni preventiva reale indagine critica sui testi esaminati (le «soluzioni disinvolte e convincenti» – die «ungezwungenen und überzeugenden Lösungen» –, notava sempre Max Kaser, che incominciarono a diffondersi verso la fine degli anni Cinquanta), nell'illusione che si potesse studiare il diritto classico senza tenere conto, quantomeno come riferimento esterno, di quello che era stato lo sviluppo successivo, ed in particolare postclassico, degli istituti: e ne è prova, insieme alla superficialità purtroppo sempre più diffusa degli studi sul diritto classico di non poca romanistica recente, soprattutto il progressivo venir meno, specie in Italia, di indagini specifiche sul diritto privato postclassico, certo in sé, come è stato osservato, per nulla facile, ma in ogni caso non tanto da giustificare anche da parte degli specialisti del tardoantico un suo via via sempre più sensibile abbandono. Ed in tutto ciò, mi sembra, non è d'altra parte senza responsabilità un sempre più normale attenuarsi della capacità di padroneggiare sufficientemente nella loro unitarietà immanente i diversi periodi storici del diritto romano, spingendosi magari per un verso agli ordinamenti greci e agli altri diritti dell'antichità, e dall'altro verso il diritto intermedio, e preferendo invece procedere in una apparente specializzazione settoriale che maschera in ultima analisi il non essere più in grado di procedere a quello che una volta era il reale oggetto della nostra materia, ossia – salva la precipua importanza del periodo classico – l'occuparsi del diritto romano *tout court*, in una prospettiva innanzitutto totalizzante che ne coglieva gli aspetti generali in una dimensione storica e che solo strumentalmente poteva poi concentrarsi in maniera settoriale sulle sue varie epoche.

Certamente, non sarebbe né possibile né auspicabile un qualsiasi ritorno ad un interpolazionismo concentrato, come una volta, sul solo diritto classico, ed incline a gettare in una spazzatura giustiniana qualsiasi elemento che non appaia consono alla pretesa «purezza» del diritto classico: ma sarebbe forse il caso di riallacciarsi a quella che avrebbe potuto essere, dopo la reazione della metà del secolo scorso, la naturale evoluzione di tale metodo qualora le nuove prospettive aperte da tale riconsiderazione dell'interpolazionismo non avessero assurdamente travolto la stessa critica del testo in una rinuncia da parte di non pochi romanisti a qualsivoglia effettivo approfondimento aperto

a discernere nelle fonti il dettato dei giuristi classici dalle successive stratificazioni e dalle eventuali corruzioni dei passi del Digesto: un interpolazionismo, cioè, che non si limiti ad espungere dai testi ciò che non è classico, ma proceda in maniera critica a spiegare quanto più possibile sino in fondo i motivi di tali mutamenti della stesura pervenutaci. Non tanto quindi, come scriveva Sandro Schipani, un «post-interpolazionismo attento», quanto semmai un «neointerpolazionismo critico» incentrato sullo studio storico del testo e sulle sue eventuali trasformazioni: una nuova fase della romanistica, cioè, che superi i suoi problemi attuali e si proietti in maniera credibile in una dimensione storico-dogmatica di ricostruzione degli istituti per tutto l'intero arco diacronico del diritto romano ed aperta dunque anche a visuali di ordine comparatistico che, riuscendo a mettere in luce gli aspetti strutturali del conformarsi nei diversi contesti delle varie figure giuridiche, tra l'altro si renda altresì per tal verso alquanto meglio accetta alle nuove prospettive oggi imperanti nella cultura accademica, del resto sempre più imperniata su di un nozionismo limitato al diritto vigente: che certo possono essere condannate come contrarie a qualsiasi idea di cultura giuridica (il diritto, diceva Gottfried Wilhelm von Leibniz, senza un'adeguata prospettiva storica non può andare oltre al livello di una semplice empiria), ma che in ogni caso rischiano nell'immediato periodo di condannare le materie romanistiche – in facoltà ormai sempre più destinate solo a formare meri operatori del diritto piuttosto che effettivi giuristi – ad un esiziale ridimensionamento e ad una lenta agonia che le priverà per sempre di ogni efficacia formativa nelle nostre università.

Mario Talamanca, nel suo più volte ricordato scritto, affermava di non volere certo procedere, nonostante le sue aperture verso di essa, «ad un improbabile riabilitazione della critica interpolazionistica», anche se si dichiarava convinto che il suo tempo sarebbe certo in qualche modo tornato, come accade per tutte le mode, in una sorta di gioco del pendolo («ci si ritrova sullo stesso punto da cui si era partiti, per gli ottimisti ad un livello più alto della spirale»), ma aggiungeva che soprattutto ci si doveva in ogni caso augurare che «non continui la spirale perversa degli estremismi». Ed in effetti quello che sembra aver nociuto alla romanistica non sono tanto la critica del testo in sé considerata o l'opposta tendenza conservativa verso le fonti, bensì gli eccessi di tali impostazioni, e la tendenza a fare del problema della classicità o meno di un testo qualcosa da risolvere, prima, in base ad una preventiva ed acritica idea di corruzione generalizzata dei passi del Digesto ovvero, poi, di granitica autenticità di ogni sua parte: se una volta – non ricordo più chi vi ironizzava – il sogno di ogni giovane romanista era quello di individuare una qualche corruzione testuale per poter finalmente debuttare sull'*Index Interpolationum*, adesso la paura di risultare in odore di interpolazionismo fa accettare a molti qualsiasi assurdità recata da un passo di un giurista classico pur di non ammettere la possibilità di una sua alterazione. E in tali per così dire opposti estremismi, l'errore di fondo, che dalle sue origini di natura più che altro inconscia si trasforma in una ingiustificata sicurezza metodologica accettata a priori come «scientifica», consiste con ogni verosimiglianza nel considerare implicitamente un testo interpolato ovvero genuino sino a prova del contrario, in una percezione acriticamente preconcepita del problema che porta appunto ad un tendenziale rifiuto dell'opposta possibilità come di per sé inverosimile alla luce della complessiva idea che delle fonti romane l'interprete si è già fatto una volta per tutte e che non intende più sottoporre a riscontri e discussioni: per citare ancora un'ultima volta lo scritto di Mario Talamanca, «nell'analisi e nella ricostruzione del testo l'importante è sapere coniugare la serietà, la coerenza e la buona fede ... alla ragionevolezza che ... contribuiscono, in primo luogo, a saper trovare il giusto mezzo»: l'indagine su un qualsiasi testo e dei problemi da esso implicati, credo di poter concludere, è come un'avventura libresco che non sappiamo quasi mai dove in effetti alla fine ci condurrà, in una esplorazione di fattori ed elementi ancora in buona parte sconosciuti che ci porteranno ad una conclusione o ad un'altra a seconda di dati sovente imprevisi che suggeriranno una determinata soluzione, che tuttavia sarà poi magari ribaltata in una di segno opposto quando nel caso ne scopriremo altri ed ulteriori, magari insospettati ovvero erroneamente oggi scartati; e, in tale sorta di spedizione sedentaria, di ben poco aiuto possono essere le false bussole offerte da una preconcepita idea di corruzione di massima ovvero di autenticità di fondo dei testi, che, anche quando non siano pregiudizi accettati a priori in base alle mode del

momento via via succedutesi nella storia, possono tutt'al più costituire dei risultati a posteriori delle indagini compiute, e non certo una sicura traccia da seguire in qualsivoglia nuova analisi di un passo. Superati gli eccessi e gli apriorismi dell'interpolazionismo, sarebbe quindi forse tempo di liberarsi altresì degli isterismi di un genuinismo preconcepito ed irrazionale – non in un mero ritorno al primo, ma semmai in una sintesi dei due metodi – e di affrontare dunque di volta in volta i problemi posti da ogni passo, accertandone in libertà la verosimile autenticità o corruzione, senza il dubbio aiuto apparente di simili metodologie fuorvianti e senza soprattutto illudersi del preteso carattere scientifico di un'adesione indiscriminata all'una o all'altra. Tra l'ottuso negazionismo genuinista di chi preferisce dare dello stolido ad Ulpiano piuttosto che ammettere una minima alterazione del testo e le follie creative di un interpolazionismo maniacale come quello di chi, pur non potendo dimostrare la corruzione di un testo, l'afferma comunque come esistente in quanto egli «la sente», o che in maniera ancor più esilarante rintraccia alterazioni giustinianee persino nelle epigrafi repubblicane (è successo anche questo), ci sono certamente altre strade: non necessariamente «vie di mezzo», ma posizioni libere ed aperte che sappiano senza remore metodologiche, a seconda dei casi, non farsi problemi nel ritenere la classicità di un passo o nel dimostrarne invece l'interpolazione o comunque la corruzione.

Non si tratta di ritornare a maledire Triboniano con i suoi *emblemata* – definiti appunto anche *facinora* – considerandolo un *graecus semilatinus proletarius in iurisprudencia*, che con *emplastra e flagitia* avrebbe oscenamente sconciato la purezza del diritto classico, come sosteneva l'*Antitribonianus* di François Hotman, bensì di ricordarsi, semplicemente, che dopotutto Triboniano è esistito, e che Giustiniano non lo aveva certo ingaggiato quale mero copista. Così come, anche se magari non è più il caso di parlare di «basso impero», sono comunque esistiti, e ci hanno conservato usandole ai loro fini le opere dei *prudentes* per più di due secoli, i maestri dell'epoca postclassica, periodo che non a caso oggi si preferisce indicare – con *pruderie* politicamente corretta e con anodino termine che non a caso nelle sue implicazioni risulta avere a che fare con la storia politica e magari con il diritto pubblico, ma certo ben poco con gli istituti privatistici – come età «tardo antica», dimenticando del tutto il tecnicismo dell'espressione «postclassico» nel rinviare a quanto che si colloca appunto tra l'età classica e quella giustiniana e d'altra parte le congiunge, e non sta quindi a sé, in un limbo di isolamento neppure troppo splendido, come avviene il più della volte per quello che oggi invece si indica con titubante irrisolutezza come «tardoantico».

Nel Digesto, come forse in misura minore o maggiore in qualsiasi opera giuridica antica, non sta soltanto quanto posto dall'autore, ossia dai giuristi indicati nell'*inscriptio* dei vari frammenti, ma ovviamente il lavoro di tutti coloro che ci hanno trasmesso gli elementi di tale composito testo, dal semplice copista dei libri classici che ora ci crea problemi con i suoi errori di trascrizione sino alle soluzioni adeguate nonché semplificative degli esperti di diritto che oltre a raccogliere hanno soprattutto usato tali fonti per risolvere problemi di amministrazione della giustizia a loro coevi e talvolta assai remoti dalle prospettive classiche nel cui alveo le soluzioni dei *prudentes* romani erano nate, mentre d'altra parte, com'è noto, la trasmissione di questi passi è giocoforza avvenuta attraverso le abitudini di pensiero, le visuali giuridiche nonché le più o meno ampie prospettive mentali e culturali di coloro che vi hanno via via provveduto nel corso della storia, secondo adattamenti che – è bene ricordarlo – nel mondo antico non urtavano certo contro quell'istintivo senso di rispetto dell'esattezza filologica che oggi appare affatto scontato ma che, anche senza certo potersi qui soffermare sulle teorie prospettate in ordine alle sue origini, rimane in ogni caso un portato posteriore della storia. Dimenticare tale verità invero assai banale, quasi come un severo teologo che consideri blasfema ogni indagine sulla stesura dei libri biblici in vista del loro intrinseco carattere di rivelazione divina, non può certo giovare alla cosiddetta scienza romanistica e ai suoi oggi alquanto incerti destini.